



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2024

(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1, comma 2, d.l. 10 ottobre 2012, n.174, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116)

Deliberazione n. 241/2025/RQ



CORTE DEI CONTI

MAGISTRATO ISTRUTTORE:

Primo referendario Dott. Giovanni Dalla Pria

FUNZIONARI REVISORI:

Dott.ssa Anika MELATO

Dott. Marco BURANEL

EDITING:

Sig. Dino VOLPATO

INDICE SOMMARIO

Deliberazione

1	PREMESSA	1
2	METODOLOGIA DI ANALISI	4
3	LE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2024	6
4	LEGGI REGIONALI 2024 CON CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA - OSSERVAZIONI	20
4.1	L.r. 30 gennaio 2024, n. 1 - <i>“Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» in materia di agenti accertatori”</i>	20
4.2	L.r. 8 marzo 2024, n. 4 - <i>“Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 «Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto» in materia di stanze panoramiche”</i>	22
4.3	L.r. 30 luglio 2024, n. 18 - <i>“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio”</i>	22
4.4	L.r. 9 agosto 2024, n. 20 - <i>“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali”</i>	24
4.5	L.r. 17 settembre 2024, n. 23 - <i>“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 «Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina»”</i>	25
4.6	L.r. 2 ottobre 2024, n. 25 - <i>“Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione delle fauna selvatica e per il prelievo venatorio»”</i>	27
4.7	L.r. 5 novembre 2024, n. 27 - <i>“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo”</i>	28
4.8	L.r. 14 novembre 2024, n. 28 - <i>“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica”</i>	30
5	LEGGI DI SPESA 2024 - MODALITÀ DI COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI	33
5.1	Copertura finanziaria mediante utilizzo di fondi speciali	34
5.1.1	L.r. 13 marzo 2024, n. 5 - <i>“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche”</i>	36

5.1.2	L.r. 13 marzo 2024, n. 6 - <i>“«Via della Seta Veneta»: Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale”</i>	39
5.1.3	L.r. 21 marzo 2024, n. 8 - <i>“Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica”</i>	40
5.1.4	L.r. 4 aprile 2024, n. 9 - <i>“Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”</i>	41
5.1.5	L.r. 16 aprile 2024, n. 10 - <i>“Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”</i>	44
5.1.6	L.r. 18 giugno 2024, n. 14 - <i>“Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici”</i>	46
5.1.7	L.r. 26 luglio 2024, n. 17 - <i>“Istituzione della Giornata dell'autonomia”</i> ..	47
5.1.8	L.r. 10 settembre 2024, n. 21 - <i>“Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi» e successive modificazioni”</i>	48
5.1.9	L.r. 10 settembre 2024, n. 22 - <i>“Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 «Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi”</i>	50
5.1.10	L.r. 02 ottobre 2024, n. 24 - <i>“Istituzione della «Giornata regionale per l'utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social»”</i>	50
5.1.11	L.r. 20 novembre 2024, n. 29 - <i>“Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”</i>	51
5.1.12	L.r. 27 novembre 2024, n. 30 - <i>“Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne”</i>	53
6	ALTRE LEGGI REGIONALI. OSSERVAZIONI.....	54
6.1	L.r. 12 febbraio 2024, n. 3 - <i>“Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”</i>	54
6.2	L.r. 27 maggio 2024, n. 12 - <i>“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”</i>	55

6.3	L.r. 29 ottobre 2024, n. 26 - <i>“Disposizioni per l’incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale”</i>	56
7	LEGGI DI APPROVAZIONE DEI PRINCIPALI ATTI PROGRAMMATORI DEL CICLO DI BILANCIO.....	59
7.1	L.r. 16 luglio 2024, n. 16 <i>“Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026”</i>	59
7.2	L.r. 2 maggio 2024, n. 11 e l.r. 27 novembre 2024, n. 31 <i>“Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto”</i>	60
7.3	Leggi regionali n. 32, 33 e 34	61
8	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	64
	Elenco principali acronimi	68



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 dicembre 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario - relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81 e 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 8, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti - Sezione autonomie - del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR, avente ad oggetto *"Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge n. 213 del 2012"*, come integrata e modificata dalla successiva deliberazione del 1°

giugno 2021, n. 8/2021/INPR, recante *Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali*;

VISTO l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la nota prot. n. 6440 dell'11 settembre 2025, di trasmissione al Consiglio regionale dello schema di relazione espositiva degli esiti dell'attività di analisi svolta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, adottate nelle leggi approvate dalla Regione del Veneto nella annualità 2024;

VISTA la nota prot. n. 13102 del 1° ottobre 2025 (acquisita al prot. Cdc n. 7704 in pari data), con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto una proroga dei termini per gli adempimenti istruttori richiesti;

VISTA la nota prot. n. 7781 del 3 ottobre 2025 di accoglimento della richiesta di proroga;

VISTA la nota in data 24 ottobre 2025 (acquisita al prot. Cdc n. 8501 in pari data), con la quale il Consiglio regionale del Veneto ha trasmesso la documentazione e le proprie osservazioni in risposta ai rilievi mossi sulle leggi di spesa emesse nel corso del 2024;

VISTA l'ordinanza n. 35/2025, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo, all'esito delle osservazioni trasmesse dal Consiglio regionale sullo schema di referto, ha convocato il Collegio per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

DELIBERA

di approvare gli esiti dell'attività di analisi svolta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dalla Regione del Veneto nel 2024 e sulle relative tecniche di quantificazione degli oneri, quali esposti nell'unito documento, facente parte integrante della presente deliberazione.

DISPONE

- ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la trasmissione della presente delibera e dell'allegata relazione al Presidente del Consiglio della Regione del Veneto;

- ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge richiamata, la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegata relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2025.

Il Relatore

Giovanni DALLA PRIA

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente

1 PREMESSA

In continuità con l'attività svolta nel 2025 sulle leggi regionali del 2023 (esitata nella relazione/referto allegata alla deliberazione n. 164/2025/RQ/Regione Veneto), la Sezione ha preso in esame le leggi approvate dal Consiglio regionale nel corso dell'anno 2024 nell'ambito dell'attività di controllo concernente la verifica della tipologia delle coperture finanziarie e delle tecniche di quantificazione degli oneri adottati dalla Regione, secondo le previsioni del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Sebbene in esito a detta ultima analisi la Sezione abbia accertato l'assenza di particolari problemi in ordine alla copertura finanziaria delle leggi esaminate ed abbia, altresì, riconosciuto, in linea generale, che *“nel corso degli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti - sia dalla Giunta regionale in relazione alla implementazione delle schede di analisi economico-finanziaria in primis, sia dal Consiglio stesso in relazione alla realizzazione sistematica delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari”*, è stata tuttavia evidenziata la permanenza di margini di necessaria migliorabilità, posto che, come rilevato dalla Sezione nella richiamata relazione/referto, *“la definizione del percorso sin qui intrapreso con esiti positivi, non è ancora giunto a totale completamento”*.

Gli ambiti per i quali la Sezione ha riscontrato la necessità di ulteriore affinamento ed ottimizzazione ineriscono, essenzialmente, ai seguenti¹:

- 1) completezza della documentazione tecnica che necessariamente deve accompagnare il Progetto di legge (PdL) in tutte le sue fasi e non solamente in quella iniziale. Al riguardo, l'art. 17, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 169 correla tale adempimento agli emendamenti di iniziativa governativa, donde la conseguente applicazione, in termini di principio, in ambito regionale (art. 1, comma 4, l. n. 169/2009), soltanto, specularmente, agli emendamenti d'iniziativa della Giunta regionale. Tale acquisizione, anche per le sequenze emendative, consente un'appropriata verifica dell'attendibilità e della correttezza delle stime della spesa recata dalle leggi regionali e della relativa copertura finanziaria. Infatti, più in generale, la relazione tecnica non è *“mera garanzia di trasparenza delle decisioni di spesa, ma strumento essenziale per il coordinamento della finanza pubblica”* (Corte dei conti, SEZAUT/10/2013/INPR). Peraltro, tale adempimento non risulta recepito, nei termini dell'art. 17, comma 3, dal regolamento del Consiglio regionale (art. 103).

La Sezione, pur riconoscendo che la criticità si è di molto attenuata rispetto alle precedenti annualità e che la Regione sta ottimizzando sempre di più la documentazione a supporto delle leggi di spesa, ha tuttavia riscontrato la permanenza di fattispecie di mancato adeguamento delle schede di Analisi economico-finanziaria

¹ Cfr. par. 12 “Conclusioni” della relazione/referto approvata con deliberazione n. 337/2024/RQ/Regione Veneto.

(AEF) e delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF) in caso di emendamenti apportati ai disegni di legge;

- 2) indicazione chiara dei capitoli sui quali i maggiori oneri o le maggiori entrate vanno ad incidere, in particolar modo nei casi in cui la copertura venga inizialmente data con il Fondo speciale;
- 3) tecnica di quantificazione degli oneri, in particolare nei casi in cui si interviene, ancorché a livello di impianto generale, su futuri assetti che inevitabilmente comporteranno delle spese; la fattispecie riguarda, nei casi in esame, prevalentemente spese correlate ad organi o strumenti amministrativi di nuova istituzione, quanto spese pluriennali la cui determinazione finanziaria dev'essere determinata *ex ante* anche per gli esercizi futuri e non rimessa alle determinazioni dei bilanci successivi (art. 38, comma 2, d.lgs. n. 118/2011);
- 4) non compiuta redazione della relazione tecnica.

Richiamati, quindi, gli esiti della precedente analisi e prima di valutare le leggi regionali comportanti nuovi o maggiori oneri emesse nel corso del 2024, la Sezione ricorda ancora una volta che:

- sebbene l'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 ricalchi *in toto* l'art. 30, comma 6, della legge n. 196/2009, ma non sia con questo totalmente armonizzato, le due disposizioni devono essere intese in combinato disposto, nel senso che la norma più completa (art. 30, comma 6) integra quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che anche il legislatore regionale è tenuto a garantire la copertura “seguendo” nel tempo l'onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi;
- l'attività di controllo sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali appartiene ad un articolato sistema, composto da misure di garanzia in cui: a) la “*copertura finanziaria*” deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile; b) il contraddittorio con l'Amministrazione regionale deve essere assicurato al massimo livello possibile; c) scopo della Relazione è quello di permettere all'interlocutore politico un arricchimento del proprio patrimonio conoscitivo, utile al miglioramento, ove possibile, della qualità della legislazione regionale onerosa, caratterizzata da un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile, nonché di offrire gli elementi utili per valutare, in caso di leggi a valenza pluriennale, se alla luce della successiva gestione, permanga la disponibilità finanziaria e, con essa, la possibilità di perseguire i fini che la legge istitutiva della spesa si proponeva²;

² La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, punto 6.3.3 della parte in diritto, ha precisato il carattere referente del controllo, affermando che il referto in cui lo stesso esita è: “*funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire (...) la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell'attivazione di processi di “autocorrezione” nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007) e, dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012)*”.

- così come per le leggi dello Stato, è escluso che la Corte possa entrare “nel merito” delle scelte economiche³.

In data 11 settembre 2025 (con nota prot. n. 6440) è stata inviata al Consiglio regionale la bozza della presente relazione al fine di permettere allo stesso di formulare le proprie osservazioni e le eventuali controdeduzioni.

Le osservazioni del Consiglio sono pervenute in data 24 ottobre 2025 (acquisite al prot. Cdc n. 8501).

³ Corte costituzionale, sentenza n. 384 del 1991.

2 METODOLOGIA DI ANALISI

L'analisi, come di consueto e in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione⁴, si è focalizzata:

- 1) sull'analisi della struttura giuridica utilizzata per introdurre degli oneri finanziari e sull'individuazione della morfologia giuridica dell'onere recato dalla norma (obbligatorio o flessibile; continuativo o occasionale), compiuta con rinvio alle tipologie di spese che la legge n. 196/2009 individua all'art. 21, nei commi 5 e ss.;
- 2) sull'analisi della quantificazione degli oneri stessi (anche alla luce del corredo informativo recato dalla Relazione tecnica e da altre eventuali note informative), in cui si è tenuto conto della piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio;
- 3) sulla valutazione della congruenza della modalità di copertura, tenuto conto dei "principi cardine" che sorreggono l'impianto normativo, basata sulla puntuale disciplina contenuta all'art. 17, legge n. 196/2009, che, proprio per la salvaguardia delle finalità sostanziali poste a garanzia dell'equilibrio di bilancio⁵, ha imposto il principio della cd. "tipizzazione dei mezzi di copertura", declinando come strumenti di copertura inefficaci e/o inadeguati i mezzi e le metodologie di copertura "estranee" al richiamato dettato normativo.

Laddove necessario, il giudizio circa la conformità o meno della norma di legge al precetto costituzionale ha concluso il ciclo di verifica.

Inoltre, la valutazione effettuata - supportata da consolidati principi in materia enunciati dalla giurisprudenza costituzionale nonché dalle linee di indirizzo/orientamento formulate dalla Corte dei conti⁶ - ha tenuto prioritariamente in considerazione il principio secondo cui la copertura è "effettiva" quando sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri.

In conformità con le finalità del referto in cui esitano i risultati della verifica svolta, la presente analisi, ai fini di una più agevole comprensione dei risultati emersi, fornisce un quadro sintetico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e della relativa copertura, laddove questa sia rispondente ai parametri di legge, e riserva l'esame analitico di ciascun provvedimento ai casi di riscontrata difformità.

Pertanto, nel primo caso, sono state elaborate tabelle e schede di sintesi in cui si compendiano i dati essenziali di ciascun provvedimento legislativo; nel secondo caso, alle

⁴ "Ogni legge che importi nuovi e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

⁵ Corte cost., sentenza n. 274 del 2017.

⁶ Cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 10/SEZAUT/2013/INPR e n. 8/SEZAUT/2021/INPR.

criticità e alle deviazioni riscontrate rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge n. 196 del 2009, sono dedicate analisi puntuali.

Analogamente, analisi puntuali sono riportate per i casi in cui alla originaria previsione di nuovi o maggiori oneri nel PdL, nel prosieguo dell'iter approvativo gli stessi siano venuti meno.

Va precisato, altresì, che le leggi oggetto della presente analisi sono state puntualmente trasmesse dal Consiglio regionale tramite l'applicativo della Corte dei conti (ConTe).

3 LE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2024

Nel periodo gennaio-dicembre 2024, la produzione normativa regionale annovera 34 leggi approvate dal Consiglio regionale, che di seguito (Tab n. 1) si riepilogano.

Tra i provvedimenti di particolare rilievo si annoverano le leggi di approvazione dei principali atti programmatori del ciclo di bilancio, ossia: le leggi che nel corso del 2024 hanno ulteriormente definito la manovra di bilancio regionale per il triennio 2024/2026 (legge di assestamento di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026; legge di variazione al bilancio di previsione 2024/2026) e per il triennio 2025/2027 (legge di stabilità regionale 2025; collegato alla legge di stabilità regionale 2025; legge approvativa del bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027).

Va poi considerata la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023 intervenuta in data 6 agosto 2024 (l.r. n. 19).

A fronte delle complessive 34 leggi e al netto di quelle che hanno definito le manovre di bilancio, a cui sarà dedicata una analisi specifica, le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri sono 15 (leggi regionali n. 3/2024; n. 5/2024; n. 6/2024; n. 8/2024; n. 9/2024; n. 10/2024; n. 12/2024; n. 14/2024; n. 17/2024; n. 21/2024; n. 22/2024; n. 24/2024; n. 26/2024; n. 29/2024 e n. 30/2024). Le restanti leggi non contemplano la previsione di maggiori oneri (e/o minori entrate) a carico del bilancio della Regione e dichiarano di far fronte all'attuazione delle disposizioni normative "(...) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".

La Tabella seguente compendia anche le risultanze della verifica della completezza (o meno), sia all'atto della presentazione del PdL che nel prosieguo dell'iter approvativo, dei documenti indispensabili per la valutazione delle coperture e delle tecniche di quantificazione degli oneri, secondo le prescrizioni di cui all'art 17, della legge n. 196 del 2009, quali presenti in atti, alla stregua delle considerazioni che precedono.

Tab. 1 - Leggi regionali 2024

Numero Legge/PdL	Oggetto della L.R. ed eventuali annotazioni	Numero articoli	Neutralità/Oneri mezzi
1 del 30 gennaio 2024	Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" in materia di agenti accertatori.	4	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 197		3	
	<i>Documentazione completa (scheda AEF non aggiornata)</i>		
2 del 30 gennaio 2024	Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arsiero e di Laghi della Provincia di Vicenza.	4	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 210		4	
	<i>Documentazione completa</i>		
3 del 12 febbraio 2024	Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie.	4	Norma finanziaria
PDL 190		4	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto, scheda AEF non aggiornata)</i>		

Numero Legge/PdL	Oggetto della L.R. ed eventuali annotazioni	Numero articoli	Neutralità/Oneri mezzi
4 del 8 marzo 2024	Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di stanze panoramiche.	3	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 164		3	
	<i>Documentazione completa</i>		
5 del 13 marzo 2024	Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche.	6	Norma finanziaria
PDL 151		5	
	<i>Documentazione completa (scheda AEF non aggiornata)</i>		
6 del 13 marzo 2024	"Via della Seta Veneta": Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale.	9	Norma finanziaria
PDL 193		8	
	<i>Documentazione completa</i>		
7 del 21 marzo 2024	Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002 n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".	4	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 236		3	
	<i>Documentazione completa</i>		
8 del 21 marzo 2024	Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica.	4	Norma finanziaria
PDL 228		4	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto, scheda AEF non aggiornata)</i>		
9 del 4 aprile 2024	Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali.	24	Norma finanziaria
PDL 200		24	
	<i>Documentazione completa (mancante il parere delle Conferenza permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria)</i>		
10 del 16 aprile 2024	Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune.	10	Norma finanziaria
PDL 204		9	
	<i>Documentazione completa (scheda AEF non aggiornata)</i>		
11 del 2 maggio 2024	Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto.	3	Variazioni compensative nello stato di previsione delle entrate e delle spese
PDL 252		3	
	<i>Documentazione completa</i>		
12 del 31 maggio 2024	Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).	27	Norma finanziaria
PDL 238		17	
	<i>Documentazione completa</i>		
13 del 18 giugno 2024	Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e alla legge regionale 10 agosto 2012, n 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".	6	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 263		6	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto)</i>		
14 del 18 giugno 2024	Interventi a sostegno di progetti attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici.	7	Norma finanziaria
PDL 180		5	
	<i>Documentazione completa (scheda AEF non aggiornata)</i>		
15 del 2 luglio 2024	Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.	8	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 173		8	

Numero Legge/PdL	Oggetto della L.R. ed eventuali annotazioni	Numero articoli	Neutralità/Oneri mezzi
	<i>Documentazione completa</i>		
16 del 16 luglio 2024 PDL 269	Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026.	8	
		8	
	<i>Documentazione completa (parere CAL richiesto ma non espresso)</i>		
17 del 26 luglio 2024 PDL 239	Istituzione della giornata dell'Autonomia.	3	Norma finanziaria
		3	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto)</i>		
18 del 30 luglio 2024 PDL 272	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio.	6	Clausola di neutralità finanziaria
		5	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto)</i>		
19 del 6 agosto 2024 PDL 259	Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023.	13	
		12	
	<i>Documentazione completa</i>		
20 del 9 agosto 2024 PDL 251	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali.	23	Clausola di neutralità finanziaria
		17	
	<i>Documentazione completa</i>		
21 del 10 settembre 2024 PDL 229-233	Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e successive modificazioni.	11	Norma finanziaria
		2/11	
	<i>Documentazione completa (scheda AEF non aggiornata e relativa al progetto unificato)</i>		
22 del 10 settembre 2024 PDL 268	Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987 n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi".	4	Norma finanziaria
		5	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto)</i>		
23 del 17 settembre 2024 PDL 220	Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".	10	Clausola di neutralità finanziaria
		9	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto, scheda AEF non aggiornata)</i>		
24 del 2 ottobre 2024 PDL 253	Istituzione della 'Giornata regionale per l'utilizzo sicuro e consapevole della rete internet e dei social".	5	Norma finanziaria
		5	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto)</i>		
25 del 2 ottobre 2024 PDL 294	Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio".	6	Clausola di neutralità finanziaria
		2	
	<i>Documentazione completa (parere CAL richiesto ma non espresso)</i>		
26 del 29 ottobre 2024 PDL 292	Disposizioni per l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.	5	Norma finanziaria
		5	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto)</i>		
27 del 5 novembre 2024 PDL 275	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo.	17	Clausola di neutralità finanziaria
		15	
	<i>Documentazione completa (parere CAL richiesto ma non espresso)</i>		

Numero Legge/PdL	Oggetto della L.R. ed eventuali annotazioni	Numero articoli	Neutralità/Oneri mezzi
28 del 14 novembre 2024	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica.	12	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 274		12	
	<i>Documentazione completa (parere CAL richiesto ma non espresso, scheda AEF non aggiornata)</i>		
29 del 20 novembre 2024	Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.	9	Norma finanziaria
PDL 264		9	
	<i>Documentazione completa (parere CAL richiesto ma non espresso, scheda AEF non aggiornata)</i>		
30 del 27 novembre 2024	Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne.	9	Norma finanziaria
PDL 243		7	
	<i>Documentazione completa (parere CAL non richiesto, scheda AEF non aggiornata)</i>		
31 del 27 novembre 2024	Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto.	3	Variazioni compensative nello stato di previsione delle entrate e delle spese
PDL 305		3	
	<i>Documentazione completa</i>		
32 del 27 dicembre 2024	Legge di stabilità regionale 2025.	3	
PDL 301		10	
	<i>Documentazione completa</i>		
33 del 27 dicembre 2024	Collegato alla legge di stabilità regionale 2025.	34	
PDL 300		10	
	<i>Documentazione completa</i>		
34 del 27 dicembre 2024	Bilancio di previsione 2025-2027.	9	
PDL 302		8	
	<i>Documentazione completa</i>		

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Di seguito, ad ulteriore sviluppo della descrizione delle leggi regionali di cui si è data evidenza nella precedente tabella, si riportano (Tab. 2) le informazioni relative, per ciascuna legge, all'organo regionale (Consiglio/Giunta) che ha presentato i relativi progetti/disegni di legge, unitamente all'indicazione - per ciascuna di esse - della presenza di maggiori oneri, minori entrate o della clausola di neutralità finanziaria.

Tabella 2
Leggi regionali anno 2024 - Dati informativi di dettaglio

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 1	Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" in materia di agenti accertatori	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge modifica la l.r. 25/1998 al fine di allargare la platea dei soggetti autorizzati a svolgere le attività di accertamento e contestazione delle sanzioni poste a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), prevedendo di poter affidare tale compito anche ai dipendenti delle società che detengono le partecipazioni dei gestori del servizio di TPL. (vedi Cap 4, par. 4.1)
PdL 197			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 2	Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Arsiero e di Laghi della Provincia di Vicenza	Giunta				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 210			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 3	Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie.	Giunta				SI	NO	NO		La legge in esame disciplina gli interventi regionali di solidarietà internazionale volti ad attenuare le sofferenze delle popolazioni di Paesi teatro di eventi bellici o di catastrofi naturali. (vedi Cap 6, par. 6.1)
PdL 190			SI	SI	SI	SI	NO	NO		
l.r. 4	Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di stanze panoramiche.	Giunta				NO	NO	NO	SI	Con le modifiche apportate alla l.r. 11/2013 si favorisce nel Veneto l'aumento del numero delle classificazioni di strutture ricettive in ambienti naturali, sia individuando la nuova tipologia delle stanze panoramiche, collegata al turismo emozionale, sia prevedendo la realizzabilità delle strutture ricettive in ambienti naturali, a certe condizioni, anche al di sopra dei 1.600 metri, nonché approvando alcune disposizioni disciplinanti i procedimenti urbanistici comunali necessari per consentire la realizzazione delle suddette strutture. (vedi Cap 4, par. 4.2)
PdL 164			SI	SI	SI	NO	NO	NO		

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
1.r. 5	Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche.	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 6, stabilisce al comma 1 che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026". Al successivo comma 2 la norma dispone che: "2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026". Al comma 3 la norma stabilisce che: "3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in euro 25.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026". Per gli esercizi successivi, la norma finanziaria demanda la copertura agli "stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio per le annualità successive" e nei limiti degli stessi, come disposto all'ultimo comma dell'art. 6 (il n. 4): "4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione". (vedi Cap. 5, par. 5.1.1)
PdL 151			SI	SI	SI	SI	NO	NO		

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 6	"Via della Seta Veneta": Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale.	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI Gli oneri derivanti dalla legge in esame trovano copertura nei fondi speciali per le spese correnti e in conto capitale (nel caso di otto linee di spesa) e a valere sul PR Veneto FSE+ 2021-2027 (nel caso di una linea di spesa).
PdL 193			SI	SI	SI	SI	NO	NO		(vedi Cap. 5, par. 5.1.2)
l.r. 7	Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza".	Giunta				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 236			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 8	Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica.	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI
PdL 228			SI	SI	SI	NO	NO	NO		La norma finanziaria, contenuta nell'art. 3, stabilisce al comma 1 che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 07 "Diritto allo studio", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026". (vedi Cap. 5, par. 5.1.3)
l.r. 9	Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali.	Giunta				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI
PdL 200			SI	SI	SI	SI	NO	NO		La norma finanziaria, contenuta nell'art. 23, stabilisce al comma 1 che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2024, in euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia" Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo per euro 500.000,00 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026 le risorse afferenti alla legge regionale 29 ottobre 2016, n. 19 allocate nella Missione 13 "Tutela della salute" Programma 2 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai Lea", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026 e per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2024 e per euro 1.500.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026". (vedi Cap. 5, par. 5.1.4)

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 10	<i>Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune.</i>					SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI
PdL 204		Consiglio	SI	SI	SI	SI	NO	NO		Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura in entrambi i fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale). La norma finanziaria, contenuta nell'art. 10, stabilisce al comma 1 che: "1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7, quantificati in euro 175.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026". Ai successivi commi la norma finanziaria dispone quanto segue: "2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7, quantificati in euro 75.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. 3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera b, dell'articolo 6, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. 4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c, dell'articolo 6, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 4 regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. 5. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera d, dell'articolo 6, quantificati in euro 60.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026". (vedi Cap. 5, par. 5.1.5)
I.r. 11	Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE Per approfondimenti vedi Cap. 7, par. 7.2
PdL 252			SI	SI	SI					
I.r. 12	Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).	Giunta				SI	SI	SI		La legge in esame riordina e semplifica la disciplina regionale relativa alle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale ovvero: Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La norma in esame si presenta con una fisionomia finanziaria complessa, in quanto prevede effetti in termini di maggiori oneri, maggiori e minori entrate. (vedi Cap 6, par. 6.2)
PdL 238			SI	SI	SI	SI	NO	SI		
I.r. 13	Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".	Giunta				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE
PdL 263			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
I.r. 14	Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici.	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 6, stabilisce che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026". (vedi Cap. 5, par. 5.1.6)
PdL 180			SI	SI	SI	SI	NO	NO		
I.r. 15	Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree	Consiglio				NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
	pubbliche" di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.									
PdL 173			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 16	Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE
PdL 269			SI	SI	SI					Per approfondimenti vedi Cap. 7, par. 7.1
l.r. 17	Istituzione della Giornata dell'autonomia.					SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI
PdL 239		Consiglio	SI	SI	SI	SI	NO	NO		La norma finanziaria, contenuta nell'art. 3, stabilisce che: "1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. 2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni". (vedi Cap. 5, par. 5.1.7)
l.r. 18	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio.					NO	NO	NO		In continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, la Giunta regionale propone annualmente disegni di legge di adeguamento ordinamentale per settori omogenei di materie, al fine di rispondere a nuove richieste di regolamentazione o di adeguare il quadro normativo esistente. La presente legge dispone, appunto, una serie di norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente in materia in materia di affari istituzionali, personale e bilancio.
PdL 272		Giunta	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	(vedi Cap 4, par. 4.3)
l.r. 19	Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE
PdL 259					SI					Rendiconto parificato dalla Sezione (del. n. 268/2024/PARI)

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 20	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali.	Giunta				NO	NO	NO	SI	Il PdL n. 251 costituisce l'esito di una periodica e costante attività di monitoraggio della normativa regionale esistente e di una correlata attività di manutenzione ordinamentale, diretta ad aggiornare l'ordinamento regionale a sopravvenute disposizioni statali di principio, ovvero a introdurre una disciplina legislativa laddove si rilevi la necessità di una regolamentazione. Pertanto, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, la legge in esame detta disposizioni finalizzate alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente in materia di politiche sanitarie e politiche sociali.
PdL 251			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 21	Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi" e successive modificazioni.	Consiglio				SI	NO	SI		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La presente legge è il risultato di due progetti di legge: il n. 229 e il n. 233 (entrambi di iniziativa Consiliare) presentati alla Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente in data 22 settembre 2023 ed in data 27 settembre 2023, assegnati alla Terza Commissione consiliare, la quale ha espresso parere favorevole (sul progetto unificato dei provvedimenti) in data 24 luglio 2024. La copertura finanziaria delle linee di spesa previste dalla legge in esame avviene mediante prelevamento dai fondi speciali per le spese correnti e in conto capitale.
PdL 229 PdL 233	Testo unificato		SI	SI	SI	SI	NO	NO		
l.r. 22	Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 "Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi".	Consiglio				NO	SI	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 4, stabilisce che: "1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificate in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 (Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni") si fa fronte riducendo di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026".
PdL 268			SI	SI	SI	NO	SI	NO		
l.r. 23	Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".	Consiglio				NO	NO	NO	SI	Le modifiche apportate con la legge in esame mirano a rafforzare gli aspetti chiave della tutela ambientale, promuovendo altresì lo sviluppo sostenibile delle risorse costiere, adeguando la legislazione regionale e le disposizioni in essa contenute alle esigenze e alle criticità attuali.
PdL 220			SI	SI	SI	NO	NO	NO		

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 24	Istituzione della "Giornata regionale per l'utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social".	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nel fondo speciale di parte corrente. La norma finanziaria, contenuta nell'art. 4, stabilisce al comma 1 e 2 che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 3.000,00 per l'esercizio 2025 e in euro 12.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 7.500 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026". (vedi Cap. 5, par. 5.1.10)
PdL 253			SI	SI	SI	SI	NO	NO		
l.r. 25	Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	Consiglio				NO	NO	NO	SI	La legge modifica la l.r. 50/1993 sulla disciplina degli appostamenti, al fine di specificare, esplicitandoli, divieti, limiti e possibilità per la loro realizzazione, senza che questa si sostanzi in forme di, pretesa, modifica del sito. Si premette che la legge regionale di riferimento sulla caccia, la l.r. 9 dicembre 1993, n. 50, è stata oggetto di notevoli modifiche da parte della l.r. n. 2/2022 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" e da parte della l.r. 15/2023 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste". La legge in esame costituisce quindi un ulteriore intervento, temporalmente ravvicinato, di modifica della l.r. n. 50/1993. (vedi Cap 4, par. 4.6)
PdL 294			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 26	Disposizioni per l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.	Giunta				SI	NO	NO		La legge interviene nell'ambito dei fondi premialità e delle condizioni di lavoro del personale del comparto e dei fondi per la retribuzione delle condizioni di

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
PdL 292			SI	SI	SI	SI	NO	NO		lavoro e per la retribuzione di risultato del personale della dirigenza dell'Area Sanità. (vedi Cap 6, par. 6.3)
l.r. 27	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo.	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge apporta modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale in materia di agricoltura, caccia, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia. (vedi Cap 4, par. 4.7)
PdL 275			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 28	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica.	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge reca modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica. (vedi Cap 4, par. 4.8)
PdL 274			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 29	Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti.	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 9, stabilisce che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026". (vedi Cap. 5, par. 5.1.11)
PdL 264			SI	SI	SI	SI	NO	NO		
l.r. 30	Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne.	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
PdL 243			SI	SI	SI	SI	NO	NO		La norma finanziaria, contenuta nell'art. 7, ai commi 1 e 2 stabilisce che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e), quantificati in euro 48.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026". (vedi Cap. 5, par. 5.1.12)
I.r. 31	Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE Per approfondimenti vedi Cap. 7, par. 7.2
PdL 305			SI	SI	SI					
I.r. 32	Legge di stabilità regionale 2025.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE
PdL 301			SI	SI	SI					
I.r. 33	Collegato alla legge di stabilità regionale 2025.	Giunta								Per approfondimenti vedi Cap. 7, par. 7.3
PdL 300			SI	SI	SI					
I.r. 34	Bilancio di previsione 2025-2027.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE
PdL 302				SI	SI					

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

4 LEGGI REGIONALI 2024 CON CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA - OSSERVAZIONI

Come emerge dalla tabella che precede, nell'anno 2024 per 12 su 34 leggi approvate dal Consiglio regionale del Veneto non è contemplata la previsione di maggiori oneri (e/o minori entrate) a carico del bilancio della Regione e, per la maggior parte di esse, la norma finanziaria si indentifica nella seguente clausola di neutralità finanziaria: *"All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione"*. La predetta clausola, quindi, prospetta una copertura finanziaria attraverso l'utilizzo di *"mezzi interni"*, rappresentati dalle risorse già contemplate dal bilancio regionale, per i quali l'art. 17, comma 1, lett. b) della legge n. 196/2009 impone l'obbligo di indicare le risorse di bilancio destinate alla copertura.

Occorre evidenziare che, come ricordato dalla richiamata pronuncia Corte dei conti/SEZAUT/10/2013/INPR, il finanziamento degli atti legislativi, diversamente dai provvedimenti meramente amministrativi, deve attingere *principaliter* ai predetti fondi speciali, a misura dell'art. 17, comma 1, per cui *"la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18"* [art. 17, comma 1, lett. a)].

La previsione di *"invarianza finanziaria"*, infatti, non è una mera clausola di stile e, di conseguenza, deve contenere l'indicazione, nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge, di dati ed elementi idonei a suffragare la prospettazione dell'assenza di oneri, anche attraverso l'individuazione delle risorse già stanziare in bilancio e della capienza delle stesse rispetto alle disposizioni da emanare.

Sebbene la Regione abbia formalmente assolto alle prescrizioni di cui sopra, tuttavia, sotto il profilo sostanziale sorgono perplessità in relazione alla effettiva neutralità finanziaria per i provvedimenti legislativi di seguito riportati, per i quali, quindi, è emersa la necessità di un ulteriore approfondimento, in contraddittorio con la Regione.

4.1 L.r. 30 gennaio 2024, n. 1 – *"Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» in materia di agenti accertatori"*

La legge modifica la l.r. n. 25/1998 al fine di allargare la platea dei soggetti autorizzati a svolgere le attività di accertamento e contestazione delle sanzioni poste a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), prevedendo di poter affidare tale compito anche ai dipendenti delle società che detengono le partecipazioni dei gestori del servizio di TPL.

L'articolo 3, rubricato *"Clausola di neutralità finanziaria"*, dispone che *"All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a*

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione". Al riguardo, nella scheda AEF, redatta in data 7 marzo 2023 e riferita al testo iniziale del provvedimento, si legge quanto segue: *"L'emendamento in argomento non ha effetti di natura finanziaria in quanto si tratta di una disposizione a carattere meramente normativo volta a consentire l'allargamento della platea di soggetti ai quali è possibile conferire le funzioni di «agente accertatore» ai sensi della legge regionale 25/1988 «Disciplina del trasporto pubblico locale». I costi per le attività svolte dagli agenti accertatori, in qualità di dipendenti delle aziende di TPL, o comunque posti alle dipendenze operative delle stesse, sono a carico delle medesime aziende".*

Si evidenzia che, in sede di esame in Seconda Commissione consiliare, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni al PdL n. 197. In particolare, è stato inserito l'articolo 2, il quale apporta un coordinamento tecnico a seguito dell'ampliamento, da parte del comma 1 dell'articolo 1 del progetto di legge, della platea dei soggetti dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 25/1998 che possono svolgere il servizio di "agente accertatore", attraverso una modifica al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. n. 25/1998, che tratta dei requisiti che devono possedere gli agenti accertatori, mediante un rinvio ai "soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 41" della l.r. n. 25/1998 oggetto della citata modifica ampliativa.

Al riguardo, nelle NLRIF redatte in data 8 novembre 2023, si legge che: *"(...) Si conferma, in questa sede - e funzionalmente all'espressione del parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento - che l'applicazione del provvedimento, anche nella versione modificata dalla Seconda Commissione in data 2 novembre 2023 e trasmessa alla Prima Commissione il giorno successivo, non ha ricadute finanziarie sul bilancio regionale".*

Va, tuttavia, rilevato che le modifiche e integrazioni apportate al testo di legge definitivo non sono supportate da documentazione tecnica aggiornata, in quanto la scheda AEF e la correlata nota di verifica, le quali attestano che l'applicazione della norma non ha ripercussioni finanziarie sul bilancio regionale, sono riferite al testo iniziale del provvedimento.

Osservazioni della Regione

In merito al mancato aggiornamento della scheda AEF, il Consiglio regionale del Veneto (di seguito CRV) ha riferito quanto segue: *"la valenza tecnico-normativa delle modifiche apportate dalla commissione referente al testo iniziale dei pdl nn. 197 (lr 1), 274 (lr 28) e 264 (lr 29), come evidenziato dalle NLRIF, non ha reso necessario richiedere un aggiornamento della SAEF, che avrebbe comportato un allungamento delle tempistiche delle relative istruttorie".*

Conclusioni della Sezione

Per quanto attiene al mancato aggiornamento della scheda AEF, si ribadisce, alla stregua delle considerazioni in narrativa, che detta carenza non può ritenersi sanata dagli altri documenti trasmessi che, al di là delle utili informazioni, non possono formalmente sopperire ai documenti tecnici previsti dal legislatore.

4.2 L.r. 8 marzo 2024, n. 4 – “Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 «Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto» in materia di stanze panoramiche”

Con le modifiche apportate alla l.r. n. 11/2013 si favorisce nel Veneto l’aumento del numero delle classificazioni di strutture ricettive in ambienti naturali, sia individuando la nuova tipologia delle stanze panoramiche, collegata al turismo emozionale, sia prevedendo la realizzabilità delle strutture ricettive in ambienti naturali, a certe condizioni, anche al di sopra dei 1.600 metri, nonché approvando alcune disposizioni disciplinanti i procedimenti urbanistici comunali necessari per consentire la realizzazione delle suddette strutture.

L’articolo 2, rubricato “Clausola di neutralità finanziaria”, dispone che: *“All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto”*. Al riguardo, nella scheda AEF, redatta in data 29 settembre 2022 e riferita al testo iniziale del provvedimento, si legge quanto segue: *“Le modifiche introdotte dal presente Disegno di Legge alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, hanno carattere meramente procedurale, perché sono volte sia a definire la nuova tipologia di struttura ricettiva delle stanze panoramiche, che sarà oggetto di procedure di classificazione regionale, sia a prevedere delle procedure urbanistiche comunali, per consentire l’edificabilità di strutture ricettive in ambienti naturali, pertanto le suddette modifiche alla L.R.n.11/2013 non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”*.

Si evidenzia che, in sede di istruttoria legislativa, la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 25 ottobre 2023, accogliendo gli emendamenti proposti dalla Giunta regionale, ha apportato alcune modifiche e integrazioni all’articolo 1 del PdL n. 164. Al riguardo, nelle NLRIF redatte in data 8 novembre 2023, si legge che: *“(…) Si conferma, in questa sede, che l’applicazione del provvedimento – anche nella versione modificata dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 25 ottobre 2023, trasmessa alla Prima Commissione il giorno successivo al fine di acquisire il parere previsto dall’articolo 66 del Regolamento – non impatta finanziariamente sul bilancio regionale”*.

Va rilevato che le modifiche e integrazioni apportate al testo di legge definitivo non sono supportate da documentazione tecnica aggiornata, in quanto la scheda AEF e la correlata nota di verifica, le quali attestano che l’applicazione della norma non ha ripercussioni finanziarie sul bilancio regionale, sono riferite al testo iniziale del provvedimento. Sono, invece, presenti le schede inerenti agli emendamenti presentati e approvati dall’Assemblea regionale e relative all’introduzione delle modifiche e delle integrazioni apportate all’articolo 1 della legge in esame.

4.3 L.r. 30 luglio 2024, n. 18 - “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di affari istituzionali, personale e bilancio”

In continuità con l’indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, la Giunta regionale propone annualmente disegni di legge di adeguamento ordinamentale per settori omogenei di materie, al fine di rispondere a nuove richieste di regolamentazione o di adeguare il quadro

normativo esistente. La presente legge dispone, appunto, una serie di norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente in materia di affari istituzionali, personale e bilancio.

Dall'articolo 5, comma 1, del testo di legge approvato, confermato dalle schede AEF e dalle NLRIF fornite a corredo della legge in esame, si evince la dichiarazione di neutralità finanziaria e la declaratoria di assenza di oneri, con conseguente invarianza della spesa regionale. In particolare, nelle NLRIF si legge che: *“Il pdl n. 272 contiene disposizioni di semplificazione e adeguamento ordinamentale che non vanno ad incidere sul bilancio regionale”*. Al riguardo, a motivare la presenza nel testo della clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 5, nell'apposita sezione delle schede AEF e relative a ciascun articolo viene attestato quanto segue:

- relativamente all'articolo 1: *“La disciplina generale che individua le modalità di nomina dei commissari da parte della Giunta regionale non determina alcun effetto sul bilancio regionale. Infatti, è previsto espressamente alla lettera c) del comma 3 dell'articolo proposto che gli oneri economici sono posti a carico dell'ente commissariato, ivi comprese le indennità ed i rimborsi spese spettanti al commissario”*;
- relativamente all'articolo 2: *“L'art. 2 del progetto di legge mira ad adeguare alcune disposizioni di carattere procedurale contenute nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 senza l'introduzione di nuove spese a carico del bilancio regionale. Viene, infatti, modificata la rubrica dell'art. 24 attraverso la sostituzione della parola «dimissioni» con la parola «cessazione» al fine di ampliarne la portata applicativa anche a fattispecie diverse dalle dimissioni (quali, a titolo esemplificativo, i trasferimenti, i collocamenti in quiescenza, ecc.). Viene, inoltre, introdotto un nuovo comma all'art. 24 al fine di sopperire temporaneamente (per un termine massimo di 6 mesi) alla cessazione di un Direttore di Area, nelle more del conferimento di un nuovo incarico pluriennale. Si tratta di norme di carattere puramente procedurali introdotte senza mutamento degli stanziamenti previsti a bilancio per la spesa del personale, che rappresentano il limite entro cui applicarle”*;
- relativamente all'articolo 3: *“La modifica normativa proposta non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto ha un contenuto meramente normativo volto ad aggiornare la normativa regionale in materia di contabilità per adeguarla ai cambiamenti normativi nazionali intervenuti con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”*.

Alla luce del delineato contesto, si ritiene di esporre le considerazioni che seguono. Con particolare riferimento alla scheda AEF relativa all'articolo 2, si evidenzia che la stessa non contiene informazioni che permettano l'individuazione nel bilancio di previsione 2024/2026 delle risorse già presenti all'atto dell'approvazione della legge, in quanto non viene indicato il capitolo in cui dovrebbero essere allocate le risorse disponibili.

4.4 L.r. 9 agosto 2024, n. 20 - *“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali”*

Il PdL n. 251 costituisce l'esito di una periodica e costante attività di monitoraggio della normativa regionale esistente e di una correlata attività di manutenzione ordinamentale, diretta ad aggiornare l'ordinamento regionale a sopravvenute disposizioni statali di principio, ovvero a introdurre una disciplina legislativa laddove si rilevi la necessità di una regolamentazione. Pertanto, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, la legge in esame detta disposizioni finalizzate alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente in materia di politiche sanitarie e politiche sociali.

La versione originaria del provvedimento in esame (presentato alla Presidenza del Consiglio in data 26 marzo 2024) constava di 17 articoli, incluse le disposizioni finali (clausola di neutralità finanziaria ed entrata in vigore). Nella seduta dell'11 luglio 2024, la Quinta Commissione consiliare, nel corso dell'istruttoria, ha apportato alcune modifiche al testo depositato, inserendo anche un articolo aggiuntivo. L'approvazione definitiva della norma è avvenuta per 23 articoli di legge e l'articolo 22 è rubricato *“Clausola di neutralità finanziaria”*.

Va rilevato che le modifiche e integrazioni apportate al testo di legge definitivo non sono supportate da documentazione tecnica aggiornata. Sono, invece, presenti le schede inerenti agli emendamenti presentati e approvati dall'Assemblea regionale e relative all'introduzione dei nuovi articoli, corredate da una breve relazione che permette di inquadrarne l'ambito normativo e di apprendere le motivazioni a supporto della proposta formulata, nonché alle modifiche intervenute.

Va, altresì, osservato che a pag. 8 della Scheda di inquadramento normativo (SIN), alla Sezione *“Pareri”*, viene richiamato l'art. 113, l.r. n. 11/2001, in forza del quale la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria dovrebbe esprimere parere, ai sensi dell'art. 2 della l.r., su:

- a) la proposta di piano socio-sanitario regionale;
- b) le proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria;
- c) i provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende Ulss;
- d) gli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonché le proposte di legge regionale di natura programmatica individuate dalla competente Commissione consiliare. Il parere sulle proposte di legge, non vincolante, viene espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso;
- e) i provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3-bis, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 502/1992 relativamente alle aziende ospedaliere.

Nella SIN è poi affermato che: *“Resta nella discrezionalità della competente commissione consiliare valutare la ricorrenza dei presupposti di cui all’articolo 113, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 11 del 2001”*.

4.5 L.r. 17 settembre 2024, n. 23 – *“Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 «Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina»”*

Le modifiche apportate con la legge in esame mirano a rafforzare gli aspetti chiave della tutela ambientale, promuovendo, altresì, lo sviluppo sostenibile delle risorse costiere, adeguando la legislazione regionale e le disposizioni in essa contenute alle esigenze e alle criticità attuali.

Si evidenzia che la scheda AEF, a disposizione della Sezione, fa riferimento al bilancio di previsione 2023/2025 e non 2024/2026, in quanto redatta nell’esercizio 2023 (anno di predisposizione del PdL originario) e mai aggiornata. Nel quadro G della scheda (relativo alla clausola di neutralità finanziaria) viene dichiarato che: *“Il provvedimento è volto a semplificare ed aggiornare gli aspetti procedurali della precedente Legge regionale 12 luglio 2007 n. 15, ridefinendo anche gli interventi originariamente previsti e relativi alle linee di spesa afferenti ai capitoli 100986 – 100987 e 102334 del bilancio di previsione 2023-2025, che ad oggi non presentano disponibilità”*. La medesima scheda attesta, inoltre, che: *“Il PDL si pone l’obiettivo di disporre aggiornare l’attuale L.r. n 15 del 12 luglio 2007 al fine di poter disporre di uno strumento normativo più efficace se confrontato con quello vigente. Le procedure amministrative in essere sono già operative per affrontare un eventuale ampliamento dei beneficiari che possono accedere a contributi nel settore della pesca”*.

Le NLRIF, redatte in data 24 giugno 2024, rispetto alle informazioni originarie contenute nella scheda AEF precisano che: *“(…) Si precisa che, alla data di redazione delle presenti Note e con riferimento al vigente bilancio di previsione 2024-2026, i capitoli di spesa succitati sono sprovvisti di disponibilità finanziarie.*

Al contempo, anche sulla scorta di quanto evidenziato dalla scheda AEF e, secondo quanto peraltro emerge dalla relazione accompagnatoria del progetto di legge, si ritiene di dover ascrivere l’iniziativa in esame all’ambito di quelle che si caratterizzano per l’attualizzazione di impianti normativi ormai risalenti, in parte già pienamente attuati, in altra parte da contestualizzare al sopravvenuto quadro normativo anche statale e di derivazione comunitaria: e ciò, se da un lato conferma ed avalla la percorribilità del progetto di legge, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, come corredato da declaratoria di invarianza della spesa, dall’altro configura l’intervento normativo come strumento per già adeguare la disciplina di settore in funzione di futuri interventi attuativi, ed in termini ritenuti maggiormente in grado di cogliere le opportunità di finanziamento offerte dagli strumenti normativi, anche comunitari.

Si ritiene, in definitiva, che la suddetta declaratoria sia stata correttamente prevista nel testo depositato dal primo firmatario e che l’assenza di ripercussioni sul bilancio regionale vada confermata anche con riferimento alle modifiche apportate dalla Terza Commissione in sede istruttoria; modifiche la cui portata – come può evincersi dalla tabella (pag. 6-13) di cui alla sezione “Note di lettura” –

non ha reso necessaria una richiesta formale di aggiornamento della scheda AEF”.

La consultazione del Nuovo sistema informativo contabile (Nu.S.I.Co.) conferma che i capitoli di spesa n. U100986 *“Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina - trasferimenti correnti (l.r. 12/07/2007, n. 15)”*, n. U100987 *“Interventi strutturali per la creazione e lo sviluppo delle zone di tutela biologica marina (l.r. 12/07/2007, n. 15)”* e n. U102334 *“Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina – acquisto di beni e servizi (l.r. 12/07/2007, n. 15)”*, presentano uno stanziamento iniziale e finale pari a zero, per ciascuna annualità del triennio 2024/2026.

Alla luce di quanto sopra rilevato, emerge la possibilità di un ampliamento della sfera dei beneficiari che possono accedere ai contributi nel settore della pesca. Tale evenienza fa sorgere perplessità in relazione all’effettiva invarianza della spesa regionale derivante dall’applicazione della legge in esame, per di più in assenza di risorse disponibili.

Osservazioni della Regione

In merito alla scheda AEF, gli uffici consiliari hanno comunicato che non si è posta la necessità di acquisire una scheda di analisi aggiornata, in quanto la stessa si ritiene compensata dalle NLRIF. In particolare, hanno comunicato quanto segue: *“la valenza tecnico-normativa delle modifiche apportate dalla commissione referente al testo iniziale del pdl 220, come evidenziato dalle NLRIF, non ha reso necessario richiedere un aggiornamento della SAEF, che avrebbe comportato un allungamento delle tempistiche dell’istruttoria (...)”*.

In merito alle modifiche apportate alla l.r. n. 23/2024 e alle motivazioni che avvalorano la clausola di neutralità finanziaria della legge in esame, la competente struttura regionale, nell’allegato n. 1, ha relazionato quanto segue: *“Le modifiche apportate alla Legge regionale n. 15/2007 mirano a rafforzare gli aspetti chiave della tutela ambientale e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle risorse costiere, adeguando la legislazione alle esigenze e alle criticità attuali.*

Di fatto sono state cancellate le parti che prevedevano la realizzazione di barriere artificiali, con conseguenti consistenti investimenti, e al contempo sono state rafforzate le misure di gestione delle aree di protezione esistenti.

L’intervento normativo ha precisato meglio l’ambito di collaborazione con le imprese della pesca e dell’acquacoltura, volto a rendere lo strumento normativo più efficace rispetto al testo storico e a conseguire una semplificazione e attualizzazione degli aspetti procedurali.

La Legge regionale 17 settembre 2024, n. 23, ha apportato delle modifiche al testo della norma che hanno portato a formulare la declaratoria di invarianza della spesa. Tale valutazione è stata effettuata anche in considerazione della eliminazione di oneri strutturali significativi che la legge originaria prevedeva:

- l'Articolo 3, che prevedeva l'istituzione della Consulta del Mare quale organo permanente di consultazione e concertazione;*
- l'Articolo 5, che autorizzava specifici interventi strutturali e di investimento per l'immersione di materiale artificiale inerte;*
- l'Articolo 9, che stabiliva l'istituzione di un apposito ente gestore come ente strumentale per la realizzazione e gestione degli interventi.*

Si evidenzia che la tipologia dei beneficiari è rimasta invariata rispetto al testo originario della L.R.

n. 15/2007, in quanto fin dalla prima versione l'articolo 8, comma 2, includeva tra i destinatari dei contributi le imprese, le cooperative e i consorzi nonché le associazioni di rappresentanza dei pescatori. Le modifiche normative introdotte si sono limitate a precisare meglio le attività oggetto di eventuali contribuzioni, ad esempio sostituendo il termine generico attività turistiche, con i termini più specifici quali «pescaturismo» ed «ittiturismo».

Si conferma inoltre che, con riferimento al vigente bilancio di previsione 2024-2026, i capitoli di spesa relativi (U100986, U100987, U102334) sono sprovvisti di disponibilità finanziarie (stanziamento iniziale e finale pari a zero).

Si conclude che le modifiche legislative in esame costituiscono uno strumento di adeguamento e razionalizzazione della disciplina di settore, anche al fine di poter cogliere maggiori opportunità di finanziamento (anche comunitario), e conseguentemente si conferma anche la declaratoria di invarianza della spesa regionale”.

Conclusioni della Sezione

Nel prendere atto della replica, si osserva che le NLRIF non sono idonee, nei termini di cui in narrativa, a sopperire ai documenti tecnici previsti dal legislatore.

4.6 L.r. 2 ottobre 2024, n. 25 - “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione delle fauna selvatica e per il prelievo venatorio»”

La legge modifica la l.r. 9 dicembre 1993, n. 50 sulla disciplina degli appostamenti per la caccia, al fine di specificare (esplicitandoli) divieti, limiti e possibilità per la loro realizzazione, senza che questa si sostanzi in forme di (pretesa) modifica del sito.

Si premette che la legge regionale di riferimento sulla caccia (l.r. n. 50/1993) è stata oggetto di notevoli modifiche da parte della l.r. n. 2/2022, “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio»” e da parte della l.r. n. 15/2023, “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste”. La legge in esame costituisce, quindi, un ulteriore intervento, temporalmente ravvicinato, di modifica della l.r. n. 50/1993.

Dalla SIN, di data 16 settembre 2024, emerge che: “Nel caso di specie, atteso che le disposizioni ridondano, tra l'altro, sulle funzioni di vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in capo al sistema delle autonomie locali, ricorrono le condizioni per la acquisizione del parere del CAL”. Al riguardo, nel testo licenziato dalla Terza Commissione in data 25 settembre 2024, si legge quanto segue: “Quanto al Consiglio delle Autonomie Locali, nelle more della ricostituzione di forme di operatività del medesimo, attesa l'esigenza di assicurare, comunque, forme di continuità nell'esercizio delle attività istituzionali, in conformità al principio di buon andamento, si è ritenuto di poter prescindere dall'espressione del parere, peraltro formalmente richiesto sul provvedimento in questione”. Difatti, tra la documentazione pervenuta non si rinviene il parere del CAL.

Attesa l'indefettibilità/inesauribilità della funzione consultiva, ascritta anche da norme di matrice costituzionale (art. 123, comma 4, Cost.) al Consiglio delle autonomie locali e qui rilevante nel procedimento legislativo di spesa, la Sezione ha richiesto, in proposito, gli opportuni ragguagli, alla luce del principio di *prorogatio* degli organi di cui, in generale, alla l. 15 luglio 1994, n. 444 e, nello specifico, alla l.r. Veneto 22 luglio 1997, n. 27, con particolare riguardo all'art. 4, comma 3.

Osservazioni della Regione

In merito all'assenza del parere del CAL, il Consiglio regionale ritiene di aver correttamente operato in relazione a tale legge, pur prescindendo dal parere del CAL. In particolare, ha precisato che: *"(...) se è pur vero che ai sensi dell'articolo 16, comma 5, dello Statuto della Regione Veneto, il CAL, «secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale, esprime parere obbligatorio:*

- a) sui progetti di modifica dello Statuto;*
- b) sui progetti di legge concernenti le funzioni degli enti locali e, in particolare, sui progetti di attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 17;*
- c) sul documento di programmazione economica e finanziaria;*
- d) sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;*
- e) sugli atti di sostituzione adottati dalla Regione nei casi di inerzia o di inadempimento di obblighi stabiliti dalla legge da parte degli enti locali;»*

deve, altresì, considerarsi che il successivo comma 6 stabilisce che «Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia reso il parere o presentato istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, la Regione può comunque procedere all'approvazione della proposta».

Nel caso di specie il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto il parere del CAL:

- in data 28.08.2024 per il pdl 294 (lr 25-2024) con nota prot. 11744 del 28.08.2024;*
- in data 15.07.2024 per il pdl 275 (lr 27-2024) con nota prot. 10013 del 15.07.2024;*
- in data 11.07.2024 per il pdl 274 (lr 28-2024) con nota prot. 9938 del 11.07.2024;*
- in data 23.05.2024 per il pdl 264 (lr 29-2024) con nota prot. 7406 del 23.05.2024.*

I pareri non venivano espressi nei consueti termini per i progetti di legge in oggetto, con ciò legittimando la prosecuzione dell'iter normativo".

Conclusioni della Sezione

La Sezione prende atto della maturazione del silenzio-assenso in merito all'acquisizione del parere del CAL.

4.7 L.r. 5 novembre 2024, n. 27 - *"Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo"*

La legge apporta modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale in materia di agricoltura, caccia, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia.

La versione originaria del PdL constava di 15 articoli, incluse le disposizioni finali (clausola di neutralità finanziaria ed entrata in vigore). Il testo, successivamente modificato dalla Terza Commissione in fase di istruttoria (che ha stralciato l'originario articolo 1, inserendo due nuovi articoli – rinumerati come art. 8 e art. 14 – e modificando in sede di coordinamento tecnico altri articoli), contiene 16 articoli. Il testo di legge definitivo, a seguito dell'accoglimento di due emendamenti (il n. A0006 del 28 ottobre 2024, che ha apportato una modifica all'art. 14, e il n. A0007 del 29 ottobre 2024, che ha aggiunto un nuovo articolo), risulta invece composto di 17 articoli.

La clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 16 e si esplica nei seguenti termini: *“All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto”*, quindi, senza impatto finanziario sul bilancio regionale.

Tuttavia, nella scheda AEF allegata al PdL, quadro G “Clausola di neutralità finanziaria”, esame relativo agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8, viene precisato che: *“Le disposizioni del presente Disegno di legge non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quanto già previsto al capitolo 103441/U, in quanto hanno contenuto prettamente normativo volto a modificare la legislazione vigente in materia di riconoscimento e promozione delle associazioni enogastronomiche, di cui alla L.R. 12/2007”*.

Al riguardo, nelle NLRIF si afferma che: *“Alla data di redazione delle presenti Note si rappresenta che il citato capitolo di spesa 103441, afferente alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», è sprovvisto di risorse nel bilancio di previsione 2024-26”*.

La consultazione del programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co. conferma che il capitolo in questione presenta uno stanziamento iniziale e finale pari a zero, per ciascuna annualità del triennio 2024/2026.

In conseguenza, alla luce di quanto sopra rilevato, pur in assenza di maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non si comprende quali siano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente menzionate nel richiamato art. 16 della legge, di cui si *“prevede l'utilizzo”*.

Per quanto concerne il parere del CAL, dalle SIN emerge che: *“Nel caso di specie ricorrono le condizioni per la acquisizione del parere del CAL, richiesta effettuata con nota protocollo I.0010013 del 15-07-2024”*. Al riguardo, nel testo licenziato dalla Terza Commissione in data 23 ottobre 2024, si legge quanto segue: *“Quanto al Consiglio delle Autonomie Locali, nelle more della ricostituzione di forme di operatività del medesimo, attesa l'esigenza di assicurare, comunque, forme di continuità nell'esercizio delle attività istituzionali, in conformità al principio di buon andamento, si è ritenuto di poter prescindere dall'espressione del parere, peraltro formalmente richiesto sul provvedimento in questione”*. Difatti, tra la documentazione pervenuta non si rinviene il parere del CAL.

Attesa l'indefettibilità/inesauribilità della funzione consultiva, ascritta anche da norme di matrice costituzionale (art. 123, comma 4, Cost.) al Consiglio delle autonomie locali e qui

rilevante nel procedimento legislativo di spesa, la Sezione ha richiesto, in proposito, gli opportuni ragguagli, alla luce del principio di *prorogatio* degli organi di cui, in generale, alla l. 15 luglio 1994, n. 444 e, nello specifico, alla l.r. Veneto 22 luglio 1997, n. 27, con particolare riguardo all'art. 4, comma 3.

Osservazioni della Regione

La competente struttura regionale, nell'allegato n. 2, ha riferito che: *"(...) con riferimento agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della L.R. 27/2024, nella sezione G "Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri" della relativa scheda AEF, appositamente predisposta dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, è stata evidenziata solamente l'assenza di nuovi o maggiori oneri, intesi come oneri finanziari, a carico del bilancio regionale, senza alcuna specifica in merito a risorse umane e strumentali.*

L'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, relativamente alle disposizioni riguardanti i sopra evidenziati articoli, è stata inoltre opportunamente verificata da Codesta Spett.le Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti attraverso la consultazione del programma di contabilità regionale Nu.SI.Co, con riferimento al capitolo di spesa 103441/U appositamente evidenziato nella scheda AEF.

Si precisa, per opportuna conoscenza, che a seguito della soppressione della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale e il suo incardinamento, solo di una parte ed assieme alla Direzione Turismo, in un'unica struttura denominata Direzione Turismo e Marketing Territoriale (DGR n. 60 del 27 gennaio 2025) il sopra evidenziato capitolo di spesa è stato attribuito alla responsabilità di budget della Direzione Agroalimentare".

Per quanto concerne, invece, l'assenza del parere del CAL, si rimanda a quanto già precisato dal CRV per la precedente l.r. n. 25/2024 del presente referto.

Osservazioni della Sezione.

La Sezione ritiene esaustivi i chiarimenti forniti e, di conseguenza, superate le perplessità che avevano reso necessario l'approfondimento istruttorio.

La Sezione, inoltre, prende atto della maturazione del silenzio-assenso in merito all'acquisizione del parere del CAL.

4.8 L.r. 14 novembre 2024, n. 28 - "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica"

La legge reca modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica.

Si evidenzia che nella scheda AEF, del 20 giugno 2024 e allegata al testo iniziale del provvedimento, si legge quanto segue: *"La novella legislativa ha natura meramente modificativa dei soli criteri di individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari del sostegno finanziario regionale, e pertanto è tale da escludere la sussistenza di effetti finanziari immanenti al provvedimento medesimo. I capitoli di spesa comunque interessati dalla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 sono:*

- n. 071020 «*Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR 24/12/1999, n. 59 - art. 9, LR 27 /02/2008, n. 1)*»
- n. 100622 «*Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (LR 24/12/1999, n. 59)*»”.

In merito a detti capitoli, le NLRIF, redatte in data 8 ottobre 2024, in nota a piè di pagina aggiungono che: *“Di tali capitoli, afferenti entrambi alla Missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 03 «Edilizia scolastica», Titolo 2 «Spese in conto capitale», solamente il 71020, alla data del 3/10/2024, ha una dotazione finanziaria di euro 380.000 nel 2024, interamente impegnati”.*

L’analisi effettuata anche sul Nu.S.I.Co. conferma la situazione contabile dei succitati capitoli di spesa. Ne consegue che, all’atto dell’adozione della legge, nel capitolo di spesa n. 100622 mancava la disponibilità finanziaria per gli interventi di cui sopra, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, in relazione alla copertura finanziaria attraverso l’utilizzo di *“mezzi interni”*, rappresentati dalle risorse già contemplate dal bilancio regionale.

In merito alle modifiche apportate dalla Sesta Commissione, in sede di esame, le NLRIF, oltre a confermare che le stesse non hanno ricadute finanziarie sul bilancio regionale, precisano che *“(...) gli uffici consiliari non hanno ritenuto necessario formalizzare alla Segreteria Generale della Programmazione la richiesta di acquisire una scheda AEF aggiornata con riferimento al testo modificato dalla Sesta Commissione, in quanto la valenza delle modifiche apportate al testo iniziale è meramente tecnico-normativa”*. La Sezione, pertanto, non dispone delle schede AEF aggiornate a seguito delle modifiche apportate.

Si evidenzia, infine, che dalla SIN emerge che: *“Nel caso di specie, ricorrono le condizioni per la acquisizione del parere del CAL, richiesta effettuata con nota del 11-07-2024”*, ma tra la documentazione pervenuta non si rinviene il parere del CAL.

Attesa l’indefettibilità/inesauribilità della funzione consultiva, ascritta anche da norme di matrice costituzionale (art. 123, comma 4, Cost.) al Consiglio delle autonomie locali e qui rilevante nel procedimento legislativo di spesa, la Sezione richiede, in proposito, gli opportuni ragguagli, alla luce del principio di *prorogatio* degli organi di cui, in generale, alla l. 15 luglio 1994, n. 444 e, nello specifico, alla l.r. Veneto 22 luglio 1997, n. 27, con particolare riguardo all’art. 4, comma 3.

Sul punto, si rimanda a quanto già precisato dal CRV per le precedenti ll.rr. nn. 25 e 27/2024 del presente referto, nonché a quanto già espresso in merito da questa Sezione.

Osservazioni della Regione

In merito, invece, alle modifiche apportate dalla Commissione referente al testo iniziale del PdL n. 274, il CRV riferisce che non si è reso necessario richiedere un aggiornamento della scheda AEF, che avrebbe comportato un allungamento delle tempistiche delle relative istruttorie.

Conclusioni della Sezione

Si ribadisce che il mancato aggiornamento della scheda AEF non può ritenersi sanato dagli altri documenti trasmessi, che, al di là delle utili informazioni, non possono formalmente sopperire ai documenti tecnici previsti dal legislatore.

5 LEGGI DI SPESA 2024 - MODALITÀ DI COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI

Fermo restando quanto si dirà al successivo cap. 6 in relazione alle leggi di approvazione dei documenti della manovra di bilancio, le altre leggi comportanti nuovi o maggiori spese emanate nel 2024 sono 15 e precisamente:

- l.r. 12 febbraio 2024, n. 3 - *“Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”*;
- l.r. 13 marzo 2024, n. 5 - *“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche”*;
- l.r. 13 marzo 2024, n. 6 - *“«Via della Seta Veneta»: Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale”*;
- l.r. 21 marzo 2024, n. 8 - *“Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica”*;
- l.r. 4 aprile 2024, n. 9 - *“Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”*;
- l.r. 16 aprile 2024, n. 10 - *“Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”*;
- l.r. 27 maggio 2024, n. 12 - *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”*;
- l.r. 18 giugno 2024, n. 14 - *“Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici”*;
- l.r. 26 luglio 2024, n. 17 - *“Istituzione della Giornata dell'autonomia”*;
- l.r. 10 settembre 2024, n. 21 - *“Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi» e successive modificazioni”*;
- l.r. 10 settembre 2024, n. 22 - *“Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 «Disciplina dei canoni di concessione per l'occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi”*;
- l.r. 2 ottobre 2024, n. 24 - *“Istituzione della «Giornata regionale per l'utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social»”*;
- l.r. 29 ottobre 2024, n. 26 - *“Disposizioni per l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale”*;
- l.r. 20 novembre 2024, n. 29 - *“Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”*;
- l.r. 27 novembre 2024, n. 30 - *“Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne”*.

In relazione alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle predette leggi, la Regione provvede mediante accantonamenti iscritti nei fondi speciali⁷ per le spese

⁷ L'utilizzo dei fondi speciali soggiace a specifiche disposizioni, ai sensi della normativa vigente (art. 49 “Fondi speciali”, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e art. 18

correnti, come previsto dall'art. 20 della l.r. n. 39/2001, e per le spese d'investimento (leggi regionali nn. 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 21, 22, 24, 29 e 30).

5.1 Copertura finanziaria mediante utilizzo di fondi speciali

Nel fare rimando a quanto già illustrato, in relazione alla copertura delle menzionate leggi di spesa, alla sopra riportata tabella 2 - *“Leggi regionali anno 2024 - Dati informativi di dettaglio”*, si ricorda che i fondi speciali per le spese correnti e per le spese in conto capitale sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

Nello specifico, il fondo speciale per le spese correnti è allocato contabilmente nella missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi”, titolo 1 “Spese correnti”, mentre quello per le spese in conto capitale è allocato nella missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Emerge dagli atti che accompagnano le leggi interessate da tale modalità di copertura che gli Uffici consiliari avrebbero monitorato attentamente la capienza di detti fondi, stanti i molteplici provvedimenti legislativi interessati da essi.

L'art. 7 “Fondi speciali” della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, “Bilancio di previsione 2024-2026”, prevede che il fondo speciale per le spese correnti, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi”, titolo 1 “Spese correnti”), è determinato in euro 2.500.000,00 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026. Parimenti, prevede che il fondo speciale per le spese in conto capitale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi”, titolo 2 “Spese in conto capitale”), è determinato in euro 1.500.000,00 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026.⁸

“Fondi speciali” della l. n. 196/2009, come modificato dalla l. 7 aprile 2011, n. 39, dalla l. 4 agosto 2016, n. 163 e, successivamente, dal d.lgs. 12 settembre 2018, n. 116), in forza delle quali:

- 1) vengono istituiti per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezinano dopo l'approvazione del bilancio;
- 2) il prelievo delle somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi deve avvenire dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne autorizza la spesa;
- 3) non è ammesso l'utilizzo del fondo speciale per le spese correnti per la copertura di oneri di investimento (occorre tenere fondi distinti a seconda della natura della spesa);
- 4) è precluso, in ogni caso, l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente;
- 5) in caso di provvedimenti legislativi in corso di approvazione da parte del Consiglio, non approvati entro il termine dell'esercizio in cui si è previsto l'utilizzo dei fondi, può farsi riferimento alle somme non utilizzate di detto esercizio, provvedendo all'accantonamento delle relative quote al risultato di amministrazione per la copertura finanziaria di spese derivanti dai citati provvedimenti legislativi, purché gli stessi vengano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo a quello di competenza del fondo.

⁸ I capitoli di spesa a cui si riferiscono dette somme sono il n. 080210 e il n. 080230 rubricati, rispettivamente, “Fondo speciale per le spese correnti (art. 20, l.r. 29 novembre 2001, n. 39)” e “Fondo speciale per le spese d'investimento (art. 20, l.r. 29 novembre 2001, n. 39)”, allocati alla missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi”, del titolo 1 e 2 del bilancio regionale (in specie, bilancio di previsione 2024/2026).

Prima di procedere con l'analisi puntuale delle leggi regionali che hanno trovato copertura nei fondi speciali di parte corrente e di parte investimento, si espongono di seguito i dati essenziali della capienza dei rispettivi fondi, tenuto conto delle leggi interessate da tale tipologia di copertura (a volte mista, ossia che attinge ad entrambi i fondi), da cui emerge una ulteriore disponibilità degli stessi al netto degli oneri complessivi coperti.

Tabella 3 – Fondo speciale per le spese correnti – Anno 2024

FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI ANNO 2024 di cui all'art. 7, comma 1, della L. R. 22 dicembre 2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026" (art. 49, D.Lgs. n. 118/2011)							
Cap. 080210/U "Fondo speciale per le spese correnti (art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)"							
allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026							
DISPONIBILITA' DEL FONDO NELL'ESERCIZIO 2024				LEGGI DI SPESA CHE DISPONGONO L'UTILIZZO DEL FONDO			
	Anno 2024	Variazioni (+/-)*	Disponibilità	N.	Data	Importo	Note
Stanziamiento iniziale di competenza e di cassa	2.500.000,00		2.500.000,00				
				5	13/03/2024	100.000,00	
				6	14/03/2024	90.000,00	
DGR 547 del 20/05/2024		190.000,00	2.310.000,00				
				9	04/04/2024	1.000.000,00	
DGR 674 del 18/06/2024		1.000.000,00	1.310.000,00				
				17	26/07/2024	50.000,00	
DGR 1004 del 03/09/2024		50.000,00	1.260.000,00				
				21	10/09/2024	250.000,00	
DGR 1401 del 28/11/2024		250.000,00	1.010.000,00				
				22	10/09/2024	40.000,00	
DGR 1494 del 16/12/2024		40.000,00	970.000,00				
L.R. 16 del 16/07/2024 (Assestamento BP 2024-2026)		1.000.000,00	1.970.000,00				
Stanziamiento finale di competenza e di cassa		1.530.000,00	1.970.000,00			1.530.000,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio

Tabella 4 – Fondo speciale per le spese in conto capitale – Anno 2024

FONDO SPECIALE PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2024 di cui all'art. 7, comma 2, L. R. 22 dicembre 2023, n. 32 "Bilancio di previsione 2024-2026" (art. 49, D.Lgs. n. 118/2011)							
Cap. 080230/U "Fondo speciale per le spese in conto capitale (art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)"							
allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024-2026							
DISPONIBILITA' DEL FONDO NELL'ESERCIZIO 2024				LEGGI DI SPESA CHE DISPONGONO L'UTILIZZO DEL FONDO			
	Anno 2024	Variazioni (+/-)	Disponibilità	N.	Data	Importo	Oneri complessivi coperti dal fondo
Stanziamiento iniziale di competenza e di cassa	1.500.000,00		1.500.000,00				
				5	13/03/2024	250.000,00	250.000,00
				6	13/03/2024	250.000,00	500.000,00
				8	21/03/2024	5.000,00	505.000,00
DGR n. 547 del 20/05/2024		505.000,00	995.000,00				
				10	16/04/2024	175.000,00	680.000,00
DGR n. 937 del 13/08/2024		175.000,00	820.000,00				
				14	18/06/2024	200.000,00	880.000,00
DGR n. 867 del 30/07/2024		200.000,00	620.000,00				
				21	10/09/2024	200.000,00	1.080.000,00
DGR n. 1401 del 28/11/2024		200.000,00	420.000,00				
Stanziamiento finale di competenza e di cassa		1.080.000,00	420.000,00			1.080.000,00	1.080.000,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio

Nel dettaglio delle singole leggi, dall'analisi del dettato normativo e dei documenti sottostanti emerge la situazione rappresentata nei seguenti paragrafi.

5.1.1 L.r. 13 marzo 2024, n. 5 - *“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche”*

La norma intende promuovere il turismo fluviale come offerta turistica sostenibile, la cui attrattiva sia fondata sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che contraddistinguono le comunità rivierasche.

Si evidenzia che la scheda AEF fornita a corredo della legge fa riferimento al bilancio di previsione 2022/2024 e non 2024/2026, in quanto redatta nell'esercizio 2022 (anno di predisposizione del ddl originario) e, pertanto, la documentazione tecnica a disposizione della Sezione non risulta aggiornata.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura in entrambi i fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale). Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 6, stabilisce al comma 1 che: *“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026”*. Al successivo comma 2 la norma dispone che: *“2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024-2026”*. Al comma 3 la norma stabilisce che: *“3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in euro 25.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026”*.

Si rileva, altresì, che la norma finanziaria, per gli esercizi successivi, demanda la copertura agli *“stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio per le annualità successive”* e nei limiti degli stessi, come disposto all'ultimo comma dell'art. 6 (il n. 4): *“4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»”*.

Dalla scheda AEF, datata 27 ottobre 2022, emerge che trattasi di linee di spesa con carattere temporale continuativa/ricorrente (rimodulabile), da allocarsi alla missione 07 e programma 01 come previsto dalla norma finanziaria sopra richiamata.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) e dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230), è avvenuto ad opera della dgr n. 547 del 20 maggio 2024.

Dalla citata delibera è stato possibile, però, individuare solo il capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte capitale (euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025). Trattasi del capitolo di spesa n. 105270, rubricato *“Interventi regionali per la promozione del turismo fluviale - contributi agli investimenti (art. 3, c. 2, l.r. 13/03/2024, n. 5)”*, relativo a spese in conto capitale, non ricorrenti. Nel corso dell'esercizio 2024, la somma di euro 250.000,00 risulta interamente impegnata.

Questa Sezione ha comunque sia individuato, nel rendiconto dell'esercizio 2024 (tra le spese correnti), anche il capitolo di spesa n. 105271, rubricato *“Azioni regionali per la promozione del turismo fluviale - trasferimenti correnti (art. 3, c. 1, l.r. 13/03/2024, n. 5)”*, sul quale sono, invece, confluite le risorse pari ad euro 100.000,00 prelevate dal fondo speciale di parte corrente. Anche in questo caso, nel corso dell'esercizio 2024, la somma di euro 100.000,00 risulta interamente impegnata.

Deve rilevarsi che, seppure la copertura venga inizialmente data con il Fondo speciale, diventa opportuno, a fini di chiarezza e di ostensività del bilancio, individuare correttamente e puntualmente i capitoli su cui le spese vengono a gravare, perdendosene diversamente traccia.

Osservazioni della Regione.

In merito al mancato aggiornamento della scheda AEF, il CRV ha riferito quanto segue: *“detto che il pdl a monte (n. 151) venne depositato ad agosto 2022 e la commissione referente lo licenziò per l'Aula a febbraio 2024, la SAEF non poteva che riferirsi all'allora vigente bilancio di previsione 2022-2024; nel corso dell'iter istruttorio si è reso necessario apportare alla norma finanziaria alcune modifiche finalizzate ad aggiornare “per scorrimento” i riferimenti temporali al bilancio e a recepire quanto evidenziato dalla NLRIF circa la copertura degli oneri a valere sui due Fondi speciali, compatibile con la loro dotazione nel bilancio di previsione 2024-2026 (si tenga presente che i Fondi in questione sono esclusivamente finalizzati alla copertura dei pdl d'iniziativa consiliare e che la loro capienza è, per tal motivo, monitorata dalle unità a ciò preposte), nonché circa la decorrenza degli effetti di una linea di spesa e la ricaduta biennale di altre due linee di spesa”*.

Per quanto concerne, invece, la mancata indicazione chiara del capitolo sul quale i maggiori oneri vanno ad incidere, il CRV ha premesso, per le ll.rr. nn. 5, 6, 8, 14 e 21, che: *“(...) laddove la norma finanziaria di un progetto di legge individui i Fondi speciali quali fonti di provvista per la copertura degli oneri previsti da nuove linee di spesa introdotte dal medesimo pdl, la SAEF prefigura – una volta approvato il pdl dall'Assemblea e convertito in legge - l'attivazione tramite provvedimenti dell'esecutivo (conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 e dal vigente ordinamento contabile regionale) di nuovi capitoli di spesa, relativamente ai quali il Consiglio regionale non viene notiziato”*.

Al riguardo ha, poi, precisato che la l.r. n. 5/2024 *“attiva tre nuove linee di spesa a fronte delle quali, una volta pubblicata la legge, era nella disponibilità della Giunta regionale la definizione di nuovi capitoli di spesa”*.

Conclusioni della Sezione

Per quanto concerne i profili di emarginazione dei capitoli di spesa, la Sezione conferma il proprio precedente orientamento, per cui, anche a fronte di spese attinte dai fondi speciali, risulta in ogni caso necessaria l'individuazione dei capitoli, in sede di controdeduzioni alla Sezione.

Si tratta, infatti, di una condizione di effettività del presente controllo che deve attingere a dati intrinsecamente esaustivi, perché comprensivi degli ulteriori connotati della spesa rispetto al primigenio attingimento ai fondi speciali: connotati, appunto, consistenti nell'individuazione dei capitoli.

Nondimeno, l'art. 17, comma 3, l. n. 196/2009, valorizza la quantificazione delle coperture di spesa con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali *“fino alla completa attuazione delle norme”* e, per le spese in conto capitale, *“della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale”* e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Orbene, secondo la lettura di tale contesto normativo, la congruità della copertura finanziaria di una legge va valutata anche considerando i movimenti finanziari su uno o più dei capitoli di spesa ad essa contabilmente associati.

Più in generale, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 235 del 2020), attraverso l'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 e l'art. 30, comma 6, della legge n. 196/2009, il legislatore regionale è tenuto a garantire la copertura *“seguendo nel tempo”* l'onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi.

La Sezione delle autonomie (deliberazione 10/2013/INPR s.m.i.), in termini vincolanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, primo periodo, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in l. 7 dicembre 2012, n. 213, ha stabilito che spetta *“alle Sezioni regionali (comprese quelle operanti in Regioni ad autonomia speciale, ove sia previsto uno specifico rinvio dinamico alle leggi nazionali in materia di controllo) l'attivazione di una ricognizione puntuale tanto dei molteplici percorsi attuativi previsti da ciascuna Regione per finanziare le diverse tipologie di spesa, quanto delle relative modalità di attivazione e di esecuzione delle iniziative di spesa presso i competenti organi di Amministrazione (Giunta, Assessorati etc.) e del Consiglio regionale (Commissioni o strutture equivalenti), come configurati dalle rispettive normative contabili e regolamentazioni interne. (...) Come emerge dalla lettura del quarto comma dell'art. 81 Cost., la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone tre distinte fasi di accertamento riguardanti: la morfologia giuridica degli oneri finanziari; la loro quantificazione; l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria. Ai fini della individuazione della morfologia giuridica degli oneri, si fa rinvio alle tipologie di spese previste dall'art. 21, commi 5 ss., della legge n. 196/2009. Con riferimento alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, deve ritenersi che detta operazione consista in una valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa*

attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio”.

5.1.2 L.r. 13 marzo 2024, n. 6 - “«Via della Seta Veneta»: Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale”

La legge promuove la salvaguardia degli antichi filari, delle porzioni di filare e delle singole piante di gelso, detto “Moraro o Morer”, nelle diverse specie e varietà, nell’ambito delle politiche di sostenibilità ambientale e di tutela del patrimonio arboreo del Veneto, al fine della valorizzazione delle tradizioni legate all’albero del gelso nella cultura veneta.

Gli oneri derivanti dalla legge in esame trovano copertura nei fondi speciali per le spese correnti e in conto capitale (nel caso di otto linee di spesa) e a valere sul PR Veneto FSE+ 2021-2027 (nel caso di una linea di spesa).

Per la l.r. n. 6/2024 non ci sono particolari osservazioni da formulare e deve darsi atto della esaustiva documentazione prodotta dall’interlocutore regionale a supporto della legge in esame. Tuttavia, manca l’indicazione dei capitoli di spesa destinatari delle risorse prelevate dal fondo speciale (sia per le spese correnti che per le spese in conto capitale) che la Sezione ha, autonomamente, rinvenuto nel rendiconto dell’esercizio 2024 individuandoli nei seguenti capitoli di spesa:

- n. 105266 “Azioni regionali per la promozione e la valorizzazione della cultura del gelso e della gelsibachicoltura - trasferimenti correnti (art. 3, co. 1, art. 3, co. 2, lett. a, l.r. 13/03/2024, n. 6)”, destinatario di euro 15.000,00 in ciascuno degli esercizi 2024-2026;
- n. 105267 “Interventi regionali per il recupero e riutilizzo delle strutture storiche adibite all’allevamento del baco da seta e alla filatura - contributi agli investimenti (art. 3, c. 2, lett. b, l.r. 13/03/2024, n. 6)”, destinatario di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2024-2026;
- n. 105268 “Azioni regionali il censimento delle piante di gelso e l’istituzione del «registro dei gelsi» - trasferimenti correnti (art. 3, c. 3, l.r. 13/03/2024, n. 6), destinatario di euro 10.000,00 in ciascuno degli esercizi 2024-2026;
- n. 105264 “Interventi regionali per il sostegno degli investimenti nel settore gelsibachicolo e della trasformazione dei prodotti bachicoli - contributi agli investimenti (art. 4, c. 1, lett. a c, l.r. 13/03/2024, n. 6)”, destinatario di euro 150.000,00 in ciascuno degli esercizi 2024-2026;
- n. 105265 “Azioni regionali di ricerca, potenziamento e valorizzazione del settore gelsibachisericolo - trasferimenti correnti (art. 4, c. 1, lett. b, l.r. 13/03/2024, n. 6)”, destinatario di euro 50.000,00 in ciascuno degli esercizi 2024-2026;
- n. 105263 “Azioni regionali per la promozione del gelso nell’ambito della «giornata nazionale degli alberi» - trasferimenti correnti (art. 6, l.r. 13/03/2024, n. 6)”, destinatario di euro 15.000,00 in ciascuno degli esercizi 2024-2026.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) e dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230), è avvenuto ad opera della dgr n. 547 del 20 maggio 2024.

Deve rilevarsi che, seppure la copertura venga inizialmente data con il Fondo speciale, diventa opportuno, a fini di chiarezza e di ostensività del bilancio, individuare correttamente e puntualmente i capitoli su cui le spese vengono a gravare (altrimenti se ne perde traccia).

Si rileva, altresì, che la norma finanziaria, per gli esercizi successivi, demanda la copertura agli *“stanziamanti autorizzati dalle leggi di bilancio per le annualità successive”* e nei limiti degli stessi, come disposto all'ultimo comma dell'art. 9 (il n. 9): *“9. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» e successive modificazioni.*

Osservazioni della Regione.

In merito alla l.r. n. 6/2024, il CRV ha precisato che *“attiva sette nuove linee di spesa a fronte delle quali, una volta pubblicata la legge, era nella disponibilità della Giunta regionale la definizione di nuovi capitoli di spesa; altre due linee di spesa sono coperte a valere su fondi FSE già allocati nel bilancio 2024-26”*.

Conclusioni della Sezione.

Nel prendere atto di quanto comunicato, la Sezione, per quanto concerne i profili di emarginazione dei capitoli di spesa, ribadisce quanto già esposto al punto precedente del presente referto.

5.1.3 L.r. 21 marzo 2024, n. 8 – “Istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica”

La legge in esame, nel riconoscere la musica quale fondamentale valore sociale e formativo della persona e strumento di aggregazione ed inclusione sociale, nonché di espressione artistica e di promozione culturale e di sviluppo economico, dispone l'istituzione di un elenco regionale delle scuole di musica che operano in conformità alle finalità e ai principi del sistema educativo della regione di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8.

Nel parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 21 febbraio 2024, si legge che: *“la scheda di analisi economico-finanziaria (AEF) e la correlata nota di verifica segnalano che l'applicazione del provvedimento comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale e, conseguentemente, che la disposizione finanziaria (art. 3) necessita di riformulazione; l'emendamento presentato in data 8 febbraio 2024 dal primo firmatario, che intende sostituire la suddetta disposizione, recepisce le segnalazioni di cui sopra, prevedendo altresì che gli oneri conseguenti all'applicazione del provvedimento e la relativa copertura – a valere sul Fondo speciale per le spese in conto capitale – riguardino due annualità; le note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF), redatte dal Servizio attività e rapporti istituzionali, convenendo con quanto previsto da tale emendamento, attestano che l'attuale dotazione del Fondo si presta a fornire copertura nel biennio 2024-2025”*.

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che la Sezione non dispone della documentazione tecnica aggiornata. Al riguardo, si ribadisce che la scheda AEF deve necessariamente accompagnare il PdL in tutte le sue fasi e non solamente in quella iniziale.

È mancata, inoltre, l'indicazione chiara del capitolo sul quale i maggiori oneri vanno ad incidere. Deve rilevarsi, al riguardo, che, seppure la copertura venga inizialmente data con il Fondo speciale, diventa opportuno, a fini di chiarezza e di ostensività del bilancio, individuare correttamente e puntualmente i capitoli su cui le spese vengono a gravare, perdendosene diversamente traccia.

Questa Sezione ha comunque individuato, nel rendiconto dell'esercizio 2024 (tra le spese in conto capitale), il capitolo di spesa n. 105273, rubricato *"Interventi regionali per l'istituzione dell'elenco regionale delle scuole di musica - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (l.r. 21/03/2024, n. 8)"*, sul quale sono confluite le risorse, pari ad euro 5.000,00, prelevate dal fondo speciale di parte capitale. Tuttavia, impegni e pagamenti in conto competenza risultano pari a zero.

Osservazioni della Regione

In merito al mancato aggiornamento della scheda AEF, il CRV ha riferito quanto segue: *"le indicazioni contenute nella SAEF sono state di fatto recepite nel contesto di un emendamento depositato dal primo firmatario, tradottosi nell'introduzione di una norma finanziaria nel testo iniziale del pdl 228 (e nello stralcio dell'iniziale declaratoria di neutralità); richiedere un aggiornamento della SAEF avrebbe comportato un improduttivo allungamento delle tempistiche dell'istruttoria"*.

Per quanto concerne, invece, la mancata indicazione chiara del capitolo sul quale i maggiori oneri vanno ad incidere, il CRV ha, poi, precisato che *"recependo le indicazioni contenute nella SAEF, circa la necessità di sostituire la clausola di neutralità finanziaria contenuta nel testo iniziale del pdl 228 con una norma finanziaria, attiva una nuova linea di spesa a fronte della quale, una volta pubblicata la legge, era nella disponibilità della Giunta regionale la definizione di un nuovo capitolo di spesa"*.

Osservazioni della Sezione

Nel prendere atto di quanto comunicato, la Sezione, per quanto concerne i profili di emarginazione dei capitoli di spesa, ribadisce quanto già esposto per la l.r. n. 5/2024.

5.1.4 L.r. 4 aprile 2024, n. 9 – "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali"

La norma è finalizzata al riordino dell'assetto organizzativo e istituzionale degli interventi e servizi sociali regionali mediante l'istituzione degli Ambiti territoriali sociali (ATS).

La norma finanziaria, contenuta nell'art. 23, stabilisce al comma 1 che: *"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2024, in euro 2.000.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 «Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia» Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione è aumentata riducendo per*

euro 500.000,00 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026 le risorse afferenti alla legge regionale 29 ottobre 2016, n. 19 allocate nella Missione 13 «Tutela della salute» Programma 2 «Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai Lea», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026 e per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2024 e per euro 1.500.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026 le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026”.

Dalla scheda AEF, datata 8 marzo 2024 e relativa al testo modificato del provvedimento iniziale, emerge che gli oneri in questione – 1,5 milioni nel 2024 e 2 milioni in ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 - hanno natura corrente, dal punto di vista temporale sono continuativi/ricorrenti ed il loro ammontare può essere rimodulato negli anni a venire dalle prossime leggi regionali di bilancio.

In merito alla copertura finanziaria, nella medesima scheda AEF vengono indicati i capitoli di spesa che forniscono detta copertura (capitolo n. 104422/U della missione 13, programma 02, titolo I e capitolo n. 080210/U della missione 20, programma 03, titolo I), mentre, per quanto concerne l'allocazione in bilancio di dette risorse, viene indicata la missione, il programma e il titolo, ma nulla in merito al capitolo.

Questa Sezione ha comunque individuato, nel rendiconto dell'esercizio 2024 (tra le spese correnti), il capitolo di spesa n. 105289/U, rubricato “Azioni regionali per il funzionamento degli ambiti territoriali sociali (ATS) - trasferimenti correnti (art. 16, l.r. 04/04/2024, n. 9)”, della missione 12, programma 07 e titolo I, sul quale sono confluite le risorse prelevate dai sopracitati capitoli (n. 104422/U e n. 080210/U).

Oltre alla mancata evidenza del capitolo di bilancio deputato a finanziare la maggiore spesa prevista dalla l.r. n. 9/2024, occorre richiamare, in questa sede, quanto già emerso nella precedente relazione della Sezione⁹, ove sono state individuate le attività riconducibili ai LEA (stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017) e finanziabili con le risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN), tali da garantire il vincolo di destinazione che le caratterizza. Anche in questo caso, le finalità perseguite dalla presente legge non sembrano rientrare tra le attività riconducibili ai LEA e, pertanto, finanziabili con le risorse del SSN.

Occorre, pertanto, avere notizia della tipologia di LEA prevista dal dpcm 12 gennaio 2017 nella quale risultino inquadrabili gli stanziamenti di cui alla l.r. n. 9/2024.

Infine, va osservato che a pag. 11 della SIN, alla Sezione “Pareri”, viene richiamato l'art. 113, l.r. n. 11/2001, in forza del quale la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria dovrebbe esprimere parere, ai sensi dell'art. 2 della l.r., su:

- a) la proposta di piano socio-sanitario regionale;

⁹ Allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 120/2021/RQ (pagg. da 29 a 32).

- b) le proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria;
- c) i provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende Ulss;
- d) gli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonché sulle proposte di legge regionale di natura programmatica individuate dalla competente Commissione consiliare. Il parere sulle proposte di legge, non vincolante, viene espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso;
- e) i provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'articolo 3-bis, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ospedaliere.

Nella SIN è poi affermato che: *“La Conferenza permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria ha espresso parere favorevole al pdl 200 (formulando alcune osservazioni), in data 28.04.2023”*.

Osservazioni della Regione.

L'ufficio competente regionale, riguardo al fatto che nella scheda AEF non sia stato specificato il capitolo di spesa, ha precisato che: *“(...) si precisa che la fase della compilazione della scheda AEF individua solo l'allocatione della spesa rinviando all'eventuale effettiva approvazione della legge, la successiva integrazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione (DTA) e l'integrazione del Bilancio Finanziario Regionale (BFG) con l'individuazione del capitolo di spesa”*.

In merito alla tipologia di LEA prevista dal dpcm 12 gennaio 2017 nella quale risultino inquadrabili gli stanziamenti di cui alla l.r. n. 9/2024, nell'allegato n. 3 è stato comunicato quanto segue: *“Si conferma che le finalità perseguite dalla presente legge non rientrano tra le attività riconducibili ai LEA ed infatti il capitolo di spesa n. 105289/U, rubricato «Azioni regionali per il funzionamento degli ambiti territoriali sociali (ATS)» è collocato alla Missione 12 «Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia» Programma 7 «Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti» ed è stato finanziato non con risorse del FSR ma con risorse a finanziamento ordinario del bilancio finanziario regionale a valere sui capitoli:*

- 104422/U per euro 500.000,00 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026;
- 080210/U per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2024 e per euro 1.500.000,00 per ciascun esercizio 2025 e 2026.

Il capitolo 104422/U, in particolare, sebbene allocato alla Missione 13 «Tutela della salute» fa parte del Programma 2 «Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai Lea», pertanto viene finanziato con risorse ordinarie del bilancio finanziario regionale.

Si conferma, infine, che la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria riunitasi nella seduta del 28 aprile 2023, ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla DGR n. 11/DDL del 18.04.2023 «Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali»”.

Inoltre, per completezza, sono state allegate alla nota di risposta una copia del Verbale della 2^ seduta di lunedì 28 aprile 2023 e la nota prot. 229840 del 28 aprile 2023 avente ad oggetto "DGR n. 11/DDL del 18.04.2023 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali" – Parere", inviata dalla Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

Conclusioni della Sezione

La Sezione prende atto.

5.1.5 L.r. 16 aprile 2024, n. 10 - "Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune"

Con la norma in esame la Regione promuove la partecipazione, l'iniziativa e il sostegno dei soggetti privati nella realizzazione di progetti che perseguono uno o più effetti positivi per il territorio regionale, in termini sociali, culturali o ambientali.

Si evidenzia che la Sezione non dispone della scheda AEF aggiornata a seguito della proposta emendativa del 12 marzo 2024 presentata dal primo firmatario del progetto di legge. L'emendamento, allegato alla documentazione trasmessa alla Sezione, si traduce in una nuova linea di spesa corrente, alla quale vengono finalizzati 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 (quarto comma dell'art. 10 della norma finanziaria).

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura in entrambi i fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale). Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 10, stabilisce al comma 1 che: *"1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7, quantificati in euro 175.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024-2026"*.

Trattasi, pertanto, di una spesa in conto capitale e annuale concernente l'esercizio 2024, come indicato nella scheda AEF (di data 27 febbraio 2024 e riferita al testo modificato del PdL). Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria, viene dato conto che la stessa viene fornita mediante il prelevamento (di euro 175.000,00 per l'esercizio 2024) dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230). Il capitolo destinatario di dette risorse, individuato autonomamente dalla Sezione nel rendiconto dell'esercizio 2024, risulta essere il capitolo n. 105315/U, rubricato "Piattaforma digitale per la messa in rete dei «Progetti a beneficio comune» - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 7, c. 1, l.r. 16/04/2024, n. 10)", spese in conto capitale, non ricorrenti. Si osserva che, alla data del 31 dicembre 2024, su tale stanziamento nessun impegno è presente.

Detto prelevamento è avvenuto ad opera della dgr n. 937 del 13 agosto 2024. Al riguardo, si osserva che il provvedimento di variazione per il prelevamento delle somme dal Fondo speciale è del mese di agosto 2024 (dgr n. 937 del 13 agosto 2024), mentre la legge regionale che ne ha disposto l'utilizzo risale al mese di aprile 2024.

Ai successivi commi la norma finanziaria dispone quanto segue: “2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 7, quantificati in euro 75.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera b, dell'articolo 6, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026.

4. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c, dell'articolo 6, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 4 regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026.

5. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera d, dell'articolo 6, quantificati in euro 60.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026”.

Quanto a tali linee di spesa corrente - che complessivamente assommano a euro 275.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 - la copertura prevista dalla norma finanziaria è a valere sul fondo speciale per le spese correnti.

I capitoli destinatari di dette risorse non sono stati indicati (vengono indicati solo la missione e il programma) e nel bilancio finanziario gestionale (BFG) 2024-2026 non sono stati riscontrati gli importi previsti per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Osservazioni della Regione.

In merito al mancato aggiornamento della scheda AEF, il CRV ha riferito quanto segue: “le NLRIF hanno proposto alla commissione referente una riformulazione della norma finanziaria del pdl 204 (d’iniziativa consiliare) che recepisce le indicazioni contenute nella SAEF; hanno inoltre proposto che la suddetta norma venisse implementata per tener conto delle ricadute finanziarie conseguenti all'accoglimento, in commissione referente, di un emendamento del primo firmatario

finalizzato a coordinare il testo alla luce dei rilievi contenuti nella SAEF”.

Conclusioni della Sezione.

La Sezione prende atto.

5.1.6 L.r. 18 giugno 2024, n. 14 - *“Interventi a sostegno di progetti attivati dai Comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici”*

Si evidenzia che la scheda AEF fornita a corredo della legge fa riferimento al bilancio di previsione 2023/2025 e non 2024/2026, in quanto redatta nell’esercizio 2023 (anno di predisposizione del ddl originario) e, pertanto, la documentazione tecnica a disposizione della Sezione non risulta aggiornata.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nel fondo speciali di parte capitale. Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell’art. 6, stabilisce che: *“1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», Programma 08 «Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2024-2026”.*

Trattasi, pertanto, di una spesa in conto capitale con carattere temporale continuativa/ricorrente (rimodulabile), come indicato nella scheda AEF (di data 20 febbraio 2023 e riferita al testo iniziale del PdL).

Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria, viene dato conto che la stessa viene fornita mediante il prelevamento (di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026) dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230). Il capitolo destinatario di dette risorse, individuato autonomamente dalla Sezione nel rendiconto dell’esercizio 2024, risulta essere il capitolo n. 105309/U, rubricato *“Interventi regionali per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici - Contributi agli investimenti (l.r. 18/06/2024, n. 14)”*, i cui stanziamenti di competenza, alla data del 31 dicembre 2024, risultano interamente impegnati.

Deve rilevarsi che, seppure la copertura venga inizialmente data con il Fondo speciale, diventa opportuno, a fini di chiarezza e di ostensività del bilancio, individuare correttamente e puntualmente i capitoli su cui le spese vengono a gravare (altrimenti se ne perde traccia).

Osservazioni della Regione.

In merito alla l.r. n. 14/2024, il CRV ha precisato che: *“detto che il pdl a monte (n. 180) venne depositato all’inizio del 2023 e la SAEF non poteva che riferirsi all’allora vigente bilancio di previsione 2023-2025, nel corso dell’iter istruttorio si è reso necessario apportare alla norma*

finanziaria alcune modifiche, finalizzate ad aggiornare «per scorrimento» i riferimenti temporali del bilancio, oltre che ad aggiornare i riferimenti normativi al Fondo speciale per le spese in conto capitale, deputato a fornire copertura alla linea di spesa correlata all'applicazione dell'articolo 2; applicazione a fronte della quale, una volta pubblicata la legge, era nella disponibilità della Giunta regionale la definizione di un nuovo capitolo di spesa. Quanto all'articolo 3, le NLRIF hanno chiaramente evidenziato che «l'applicazione dell'articolo, inserito nel testo in esito all'istruttoria svolta dalla Terza Commissione consiliare, non ha ripercussioni finanziarie sul bilancio; per tal motivo non è stata formalizzata alla Segreteria Generale della Programmazione la richiesta di aggiornare la SAEF con riferimento al testo modificato»".

Conclusioni della Sezione.

Nel prendere atto di quanto comunicato, la Sezione, per quanto concerne i profili di emarginazione dei capitoli di spesa, ribadisce quanto già esposto per la l.r. n. 5/2024.

5.1.7 L.r. 26 luglio 2024, n. 17 - "Istituzione della Giornata dell'autonomia"

La norma è finalizzata all'istituzione della "Giornata dell'autonomia", quale celebrazione della ricorrenza del referendum (il 22 ottobre di ogni anno) affinché tale ricorrenza diventi occasione per un incontro e confronto culturale ed una riflessione istituzionale, in funzione del sostegno al percorso di regionalismo differenziato intrapreso dalla Regione del Veneto. A tal fine, si prevede la promozione di iniziative di studio e approfondimento storico-culturale e giuridico:

- a) sui valori e tradizioni del popolo e della civiltà veneta, su cui si fondano la cultura della autonomia, le esperienze di autogoverno e le richieste di riconoscimento dell'autonomia;
- b) sul percorso istituzionale per il riconoscimento dell'autonomia del Veneto, sul suo stato di attuazione *post referendum*, sul negoziato con lo Stato e le iniziative da assumere per il suo sostegno ed attualizzazione;
- c) sulle forme di autonomia esistenti o sui processi tesi alla richiesta di autonomia in ambito nazionale ed europeo, al fine di approfondire e confrontare esperienze e percorsi di autogoverno dei popoli europei.

Circa gli aspetti di carattere finanziario, il provvedimento, come indicato nella scheda AEF, comporta oneri di natura corrente per celebrare la ricorrenza del *referendum* quale occasione di riflessione istituzionale e culturale sull'autonomia regionale a sostegno del percorso intrapreso dalle istituzioni regionali e della volontà del popolo veneto, a cui si fa fronte con la norma finanziaria, contenuta nell'art. 3, la quale stabilisce che: "1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 11 «Altri servizi generali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» e successive modificazioni”.

A fronte del complessivo onere di natura corrente, quantificato in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, nella scheda AEF si individua una linea di spesa qualificata come spesa continuativa/ricorrente e rimodulabile da effettuare a valere sulla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. Per tale linea di spesa si prevede la copertura a valere sulla dotazione del Fondo speciale a ciò preposto. Nessuna indicazione è stata fornita in merito al capitolo di spesa, il quale è stato rinvenuto dalla Sezione attraverso l’analisi dei documenti contabili della Regione e dalla consultazione in Nu.S.I.Co.. Trattasi del capitolo di spesa n. 105359/U, rubricato “Azioni regionali per la celebrazione della giornata dell’autonomia - acquisto di beni e servizi (l.r. 26/07/2024, n. 17)”, che al 31 dicembre 2024 registrava uno stanziamento di competenza pari ad euro 50.000,00, impegnato e pagato per euro 23.904,15.

5.1.8 L.r. 10 settembre 2024, n. 21 - “Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi» e successive modificazioni”

La presente legge è il risultato di due progetti di legge: il n. 229 e il n. 233 (entrambi di iniziativa consiliare) presentati alla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente, in data 22 settembre 2023 ed in data 27 settembre 2023, e assegnati alla Terza Commissione consiliare, la quale ha espresso parere favorevole (sul progetto unificato dei provvedimenti) in data 24 luglio 2024.

Si evidenzia, *in primis*, che le schede AEF e le note di verifica delle stesse si riferiscono alla versione iniziale dei progetti di legge nn. 229 e 233 (trasmesse nel mese di novembre 2023). La Sezione, pertanto, non dispone di una scheda AEF aggiornata e relativa al progetto unificato, né di altro documento di aggiornamento alle stesse.

Nelle NLRIF redatte in data 22 luglio 2024 viene dichiarato che: “Non si è ritenuto di formalizzare alla Segreteria Generale della Programmazione la richiesta di acquisire una scheda AEF relativa al testo unificato redatto dalla Terza Commissione, in quanto i progetti di legge oggetto di abbinamento sono stati sostanzialmente «fusi» nel corso della fase istruttoria, apportando ai testi iniziali alcune modifiche la cui valenza è prevalentemente tecnica”.

Al riguardo, si sottolinea come la completezza della documentazione tecnica deve necessariamente accompagnare il PdL in tutte le sue fasi e non solamente in quella iniziale.

Le medesime NLRIF, con riferimento al testo unificato dei PdL nn. 229 e 233, attestano che la copertura finanziaria delle linee di spesa previste dalla legge in esame avviene mediante prelevamento dai fondi speciali per le spese correnti e in conto capitale. Nelle schede AEF, riferite ai PdL iniziali, per quanto concerne l’allocazione delle risorse in bilancio, viene indicato che si tratta di capitoli di nuova istituzione, senza fornire ulteriori dettagli.

Considerato che tali schede sono state redatte nell'esercizio 2023, la Sezione ha provveduto autonomamente ad individuare, nel rendiconto dell'esercizio 2024 (tra le spese correnti e in conto capitale) i capitoli di spesa destinatari delle risorse prelevate dai fondi speciali. Trattasi dei seguenti capitoli:

- n. 105434/U "Interventi regionali per il piano pluriennale di miglioramento delle aree tartufigene - contributi agli investimenti (art. 3, c. 4 ter, l.r. 28/06/1988, n. 30)", allocato alla missione/programma 16.01, del titolo 2 "Spese in conto capitale", al quale è affluita la somma di euro 100.000,00 nell'esercizio 2024;
- n. 105435/U "Interventi regionali per la salvaguardia e il potenziamento di tartufaie controllate - contributi agli investimenti (art. 15, c. 1, lett. a bis, l.r. 28/06/1988, n. 30)", allocato sempre alla missione/programma 16.01, del titolo 2 "Spese in conto capitale", rimpinguato per euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025;
- n. 105437/U "Azioni regionali per lo sviluppo e l'applicazione di protocolli di certificazione delle piante micorizzate prodotte in veneto - trasferimenti correnti (art. 15, c. 1, lett. c, l.r. 28/06/1988, n. 30)", allocato alla missione/programma 16.01, del titolo 1 "Spese correnti", al quale è affluita la somma di euro 50.000,00 nell'esercizio 2024;
- n. 105436/U "Azioni regionali didattiche ed informative per la promozione della conoscenza dell'ambiente tartufigeno - trasferimenti correnti (art. 15, c. 1, lett. a ter, l.r. 28/06/1988, n. 30)", allocato sempre alla missione/programma 16.01, del titolo 1 "Spese correnti", rimpinguato per euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025;
- n. 105433/U "Azioni regionali di promozione dei territori vocati alla produzione tartuficola e dei relativi prodotti - trasferimenti correnti (art. 15, c. 1, lett. c ter, l.r. 28/06/1988, n. 30)", allocato alla missione/programma 07.01, del titolo 1 "Spese correnti", rimpinguato per euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

Si ribadisce che, seppure la copertura venga inizialmente data con il Fondo speciale, diventa opportuno, a fini di chiarezza e di ostensività del bilancio, individuare correttamente e puntualmente i capitoli su cui le spese vengono a gravare (altrimenti se ne perde traccia).

Osservazioni della Regione

In merito alla l.r. n. 21/2024, il CRV ha precisato che: *"attiva cinque nuove linee di spesa a fronte delle quali, una volta pubblicata la legge, era nella disponibilità della Giunta regionale la definizione di altrettanti nuovi capitoli di spesa; le NLRIF precisano che gli uffici consiliari – essendo stati, i progetti di legge oggetto di abbinamento, sostanzialmente «fusi» nel corso della fase istruttoria, apportando ai testi iniziali alcune modifiche la cui valenza è prevalentemente tecnica - hanno ritenuto di non formalizzare alla Segreteria Generale della Programmazione la richiesta di acquisire una SAEF relativa al testo unificato redatto dalla Terza Commissione"*.

Conclusioni della Sezione.

Nel prendere atto di quanto comunicato, la Sezione, per quanto concerne i profili di emarginazione dei capitoli di spesa, ribadisce quanto già esposto per la l.r. n. 5/2024.

5.1.9 L.r. 10 settembre 2024, n. 22 – “Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 «Disciplina dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del lago di Garda. Rimozione di natanti e di materiali sommersi»”

La norma comporta minori entrate, quantificate in complessivi euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, determinate dalla riduzione del 90% dei canoni relativi alle concessioni turistico-ricreative, rilasciate in zona extraportuale dai Comuni della sponda veneta del lago di Garda.

La norma finanziaria, contenuta nell’art. 4, stabilisce al comma 1 che: *“1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificate in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026 (Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni») si fa fronte riducendo di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026”.*

Pertanto, la copertura finanziaria alle minori entrate viene fornita mediante il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210). Tali risorse sono confluite al titolo III (“Entrate extratributarie”) – Tipologia 100 (“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2024-2026), così come indicato anche nella scheda AEF e nelle NLRIF allegate al provvedimento.

Il capitolo destinatario di dette risorse, individuato autonomamente dalla Sezione nel rendiconto dell’esercizio 2024, risulta essere il capitolo n. 100689/E, rubricato “Introiti derivanti dai canoni per l’utilizzazione dei beni del demanio lacuale del Lago di Garda (art. 61, l.r. 04/11/2002, n. 33)”. Dalla verifica in Nu.S.I.Co. emerge che lo stanziamento attuale è pari ad euro 460.000,00 in ciascun esercizio del triennio 2024-2026. Tali entrate, di natura extratributaria, sono classificate come “entrate a libera destinazione”.

Quanto al criterio di quantificazione di tale cifra per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, la scheda AEF attesta quanto segue: *“Ricognizione effettuata presso i Comuni della sponda veneta del lago di Garda relativamente alla consistenza delle concessioni in essere e al totale dei canoni di concessione riscossi.*

La minore entrata è stata calcolata arrotondando per eccesso sulla quota del 50% del totale annuale riscosso dai Comuni e dovuta alla Regione del Veneto entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Dati del totale dei canoni riscossi forniti dai Comuni è pari a € 75.194,75, arrotondato per eccesso a € 80.000, di cui € 40.000 è quota parte del 50% da riversare alla Regione del Veneto”.

5.1.10 L.r. 2 ottobre 2024, n. 24 – “Istituzione della «Giornata regionale per l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social»”

Con la norma in esame, la Regione promuove e sostiene ogni iniziativa utile a informare la collettività, in particolare i giovani, sui pericoli derivanti dall’utilizzo della rete internet e dei social, e a tal fine istituisce la “Giornata Regionale per l’utilizzo sicuro e consapevole della rete internet e dei social”.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nel fondo speciale di parte corrente. Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 4, stabilisce, al comma 1 e 2, che: *“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 3.000,00 per l'esercizio 2025 e in euro 12.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 02 «Giovani», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026.*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 7.500 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026”.

Trattasi, pertanto, di spese correnti, rimodulabili, a carattere continuativo/ricorrente, come indicato nella scheda AEF (di data 29 maggio 2024). Per quanto concerne la copertura finanziaria, viene dato conto che la stessa viene fornita mediante il prelevamento (di complessivi euro 10.500,00 per l'esercizio 2025 e di complessivi euro 19.500,00 per l'esercizio 2026) dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210). I capitoli destinatari di dette risorse non sono stati indicati (vengono indicati solo la missione, il programma e la natura della spesa) e nel BFG 2024-2026 non sono stati riscontrati gli importi previsti per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

5.1.11 L.r. 20 novembre 2024, n. 29 – *“Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione del Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”.*

Con la norma in esame, la Regione persegue lo scopo di fornire ai consumatori, oltre alle informazioni obbligatorie, ulteriori informazioni sui prodotti ittici serviti nei locali di ristorazione affinché possano effettuare scelte consapevoli del prodotto ittico che intendono consumare, garantendo al contempo la circolazione di alimenti sani e sicuri grazie alla possibilità di ricostruire il percorso dei prodotti ittici dal pescato al consumatore finale, assicurando in tale modo la sicurezza alimentare e la promozione della sostenibilità delle risorse marine.

Si evidenzia che la scheda AEF fornita a corredo della legge fa riferimento al testo iniziale del provvedimento e, pertanto, la documentazione tecnica a disposizione della Sezione non risulta aggiornata a seguito delle modifiche intervenute durante l'iter di approvazione del PdL n. 264.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nel fondo speciale di parte corrente. Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 9, stabilisce che: *“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, quantificati in euro 10.000,00*

per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 02 «Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026”.

Pertanto, la copertura finanziaria viene fornita mediante il prelevamento (di euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026) dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210). I capitoli destinatari di dette risorse non sono stati indicati (vengono indicati solo la missione, il programma e la natura della spesa) e nel BFG 2024-2026 non sono stati riscontrati gli importi previsti per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Dalla SIN, di data 23 luglio 2024, emerge che: *“Nel caso di specie ricorrono le condizioni per la acquisizione del parere del CAL, richiesta effettuata con nota protocollo I.0007406 del 23-05-2024”.* Al riguardo, nel testo licenziato dalla Terza Commissione in data 23 ottobre 2024, si legge quanto segue: *“Quanto al Consiglio delle Autonomie Locali, nelle more della ricostituzione di forme di operatività del medesimo, attesa l'esigenza di assicurare, comunque, forme di continuità nell'esercizio delle attività istituzionali, in conformità al principio di buon andamento, si è ritenuto di poter prescindere dall'espressione del parere, peraltro formalmente richiesto sul provvedimento in questione”.* Difatti, tra la documentazione pervenuta non si rinviene il parere del CAL.

Attesa l'indefettibilità/inesauribilità della funzione consultiva, ascritta anche da norme di matrice costituzionale (art. 123, comma 4, Cost.) al Consiglio delle autonomie locali e qui rilevante nel procedimento legislativo di spesa, la Sezione richiede, in proposito, gli opportuni ragguagli, alla luce del principio di *prorogatio* degli organi di cui, in generale, alla l. 15 luglio 1994, n. 444 e, nello specifico, alla l.r. Veneto 22 luglio 1997, n. 27, con particolare riguardo all'art. 4, comma 3.

Osservazioni della Regione

Sul punto, si rimanda a quanto già precisato dal CRV per le precedenti ll.rr. nn. 25, 27 e 28/2024 del presente referto.

In merito, invece, alle modifiche apportate dalla Commissione referente al testo iniziale del PdL n. 264, il CRV riferisce che non si è reso necessario richiedere un aggiornamento della scheda AEF, che avrebbe comportato un allungamento delle tempistiche delle relative istruttorie.

Conclusioni della Sezione

Per quanto attiene al mancato aggiornamento della scheda AEF, si ribadisce, alla stregua delle considerazioni in narrativa, che detta carenza non può ritenersi sanata dagli altri documenti trasmessi che, al di là delle utili informazioni, non possono formalmente sopperire ai documenti tecnici previsti dal legislatore.

5.1.12 L.r. 27 novembre 2024, n. 30 – “Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne”

All'Osservatorio regionale è assegnato il compito di realizzare un costante monitoraggio del fenomeno della violenza di genere, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza presenti sul territorio, dai servizi territoriali e da altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella rete antiviolenza.

Si evidenzia che la scheda AEF a corredo della legge fa riferimento al testo iniziale del provvedimento e, pertanto, la documentazione tecnica a disposizione della Sezione non risulta aggiornata alle modifiche intervenute durante l'iter di approvazione del PdL n. 243.

Per quanto concerne gli oneri derivanti dalla legge in esame, gli stessi trovano copertura nel fondo speciale di parte corrente. Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 7, ai commi 1 e 2 stabilisce che: *“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e), quantificati in euro 48.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026.*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026”.

Pertanto, la copertura finanziaria viene fornita mediante il prelevamento [di euro 50.000,00 (euro 48.000,00 + euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026)] dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210). I capitoli destinatari di dette risorse non sono stati indicati (vengono indicati solo la missione, il programma e la natura della spesa) e nel BFG 2024-2026 non sono stati riscontrati gli importi previsti per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

Osservazioni della Regione

In merito al mancato aggiornamento della scheda AEF, il CRV ha riferito quanto segue: *“la portata dell'unica modifica al testo iniziale del pdl 243 - concernente l'articolo 3, comma 1, lettera g - introdotta dalla commissione referente, non è stata ritenuta tale da formalizzare la richiesta di aggiornamento della SAEF”.*

Osservazioni della Sezione

Per quanto attiene al mancato aggiornamento della scheda AEF, si ribadisce, alla stregua delle considerazioni in narrativa, che detta carenza non può ritenersi sanata dagli altri documenti trasmessi che, al di là delle utili informazioni, non possono formalmente sopperire ai documenti tecnici previsti dal legislatore.

6 ALTRE LEGGI REGIONALI. OSSERVAZIONI

6.1 L.r. 12 febbraio 2024, n. 3 - *“Norme in materia di solidarietà internazionale e crisi umanitarie”*

La legge in esame disciplina gli interventi regionali di solidarietà internazionale volti ad attenuare le sofferenze delle popolazioni di Paesi teatro di eventi bellici o di catastrofi naturali.

In primis, si evidenzia che la scheda AEF fa riferimento al bilancio di previsione 2023/2025 e non 2024/2026, in quanto redatta nell'esercizio 2023 (anno di predisposizione del ddl originario) e mai aggiornata.

Premesso ciò, nella scheda AEF, quanto alla copertura finanziaria (quantificata in euro 30.000,00 per l'esercizio 2023), viene indicato il capitolo n. 103733 “Azioni regionali per la cooperazione allo sviluppo sostenibile – trasferimenti correnti (l.r. 21/06/2018, n. 21)”, afferente alla missione 19 “Relazioni internazionali”, programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo”, titolo 1 “Spese correnti”. Al riguardo, le NLRIF, redatte in data 24 gennaio 2024, nell'evidenziare che: *“Poiché il disegno di legge è stato deliberato dalla Giunta regionale in data 15/3/2023, la norma finanziaria (art. 4) si riferisce al bilancio di previsione 2023-2025”*, precisano che: *“Alla data di redazione delle presenti Note, sul capitolo in questione sono stanziati risorse pari a 478.460 euro nel 2024; non risultano assunti impegni a valere su tale stanziamento. Non si pongono dunque criticità al riguardo”*. Si evidenzia che il Consiglio regionale, a seguito di rilievo della Sezione sul punto, ha più volte ribadito che le NLRIF sopperiscono alla mancanza della scheda AEF aggiornata, in coerenza con la volontà espressa dall'Assemblea (deliberazione n. 120/2021/RQ - vedasi, in particolare, il par. 4.2 *“Leggi regionali prive della prescritta documentazione”*, pagg. 40-46).

In merito al capitolo di spesa sopra citato (n. 103733/U), dalla verifica in Nu.S.I.Co. emerge che lo stanziamento iniziale di competenza per l'esercizio 2024, pari ad euro 478.460,00, è stato aumentato di euro 204.981,32 e diminuito di euro 90.948,00 nel corso dell'anno, e, conseguentemente, lo stanziamento finale di competenza si è attestato in euro 592.492,32, di cui impegnati euro 585.212,69.

Occorre, inoltre, segnalare che dalla Tabella D1 “Elenco delle spese annuali e continuative o ricorrenti” della citata scheda AEF emerge che le spese correnti sopra menzionate hanno carattere continuativo/ricorrente, facendo supporre, quindi, che il verificarsi delle stesse possa avvenire in ogni anno di vigenza della norma in esame. Tuttavia, l'art. 4 rubricato *“Norma finanziaria”* della legge in esame prevede e quantifica gli oneri finanziari solo a carico dell'esercizio 2024 del bilancio di previsione 2024/2026 e non, anche, per le altre annualità del triennio, secondo il disposto dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011.

Per quanto concerne i criteri di quantificazione della spesa, nella medesima scheda AEF si legge che: *“Al fine della valutazione delle previsioni di spesa si è tenuto conto, in termini indicativi, della media degli importi relativi agli interventi finanziati dalla Regione del Veneto per i singoli*

progetti di cooperazione internazionale nel periodo 2019-2021. Tale stima tiene in particolare conto dei prospetti di spesa formulati dalle ONG-OSC negli scenari dei bandi. Si tratta di una valutazione, come detto, puramente indicativa, viste le dimensioni dei fabbisogni presenti negli scenari di crisi”.

Osservazioni della Regione

In merito al mancato aggiornamento della scheda AEF, il CRV ha riferito quanto segue: *“detto che il pdl a monte (n. 190) venne depositato all’inizio del 2023 e la SAEF non poteva che riferirsi all’allora vigente bilancio di previsione 2023-2025, nel corso dell’iter istruttorio si è reso necessario apportare alla norma finanziaria (articolo 4) le sole modifiche finalizzate ad aggiornare «per scorrimento» i riferimenti temporali del bilancio. Inoltre, sono state apportate al testo iniziale del pdl alcune modifiche di carattere meramente tecnico all’articolo 2 (Misure urgenti di solidarietà internazionale), la cui portata ha reso superfluo richiedere alla competente struttura della Giunta un aggiornamento della SAEF”.*

Conclusioni della Sezione

La Sezione prende atto.

6.2 L.r. 27 maggio 2024, n. 12 - “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”

La legge in esame riordina e semplifica la disciplina regionale relativa alle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale, ovvero: Valutazione ambientale strategica (VAS), Valutazione dell’impatto ambientale (VIA), Valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

La norma in esame si presenta con una fisionomia finanziaria complessa, in quanto prevede effetti in termini di maggiori oneri, maggiori e minori entrate.

Sebbene debba darsi atto della completezza della documentazione fornita dal Consiglio regionale a supporto delle variazioni intervenute al testo di legge durante l’iter di approvazione, va tuttavia osservato che è mancata l’indicazione di alcuni capitoli di spesa (vengono indicati solo la missione e il programma) e della correlata entrata, i quali sono stati individuati autonomamente dalla Sezione a seguito di verifica sul rendiconto dell’esercizio 2024. In particolare, si tratta dei seguenti capitoli:

- n. 105302/U “Supporto Tecnico Scientifico per piani e programmi in materia di valutazione ambientale strategica – Acquisto di beni e servizi (Art. 6, c. 3, L.R. 27/05/2024, n. 12)”, destinatario di euro 100.000,00;
- n. 102018/E “Proventi derivanti dall’attività istruttorio sulle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) (art. 7, c. 1, lett. d, l.r. 27/05/2024, n. 12)”, che dà copertura al sopra citato capitolo n. 105302/U;
- n. 105303/U “Spese per il funzionamento del Comitato tecnico per la valutazione d’impatto ambientale - Acquisto di beni e servizi (art. 10, l.r. 27/05/2024, n. 12)”,

destinatario di euro 900.000,00.

Con riferimento alle minori entrate previste dalla norma finanziaria della legge in esame (art. 26, commi 3 e 4), si evidenzia quanto precisato nelle NLRIF in merito agli impatti finanziari: *“(...) a fronte delle minori entrate per euro 450.000 in ogni esercizio del triennio, derivanti dalla soppressione del capitolo 100901 [Proventi derivanti dalle spese d'istruttoria delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (art. 7, l.r. 18/02/2016, n.4)], afferente al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 500 «Rimborsi ed altre entrate correnti» verrà attivato un nuovo capitolo di entrata nel medesimo Titolo e Tipologia. [...] a fronte delle minori entrate per euro 80.000 in ogni esercizio del triennio, derivanti dalla soppressione del capitolo 100428 [Proventi derivanti dalle tariffe da applicare alle istruttorie ed ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. 18/02/2005, n.59 - d.m. interministeriale 24/04/2008)], afferente alla Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» verrà attivato un nuovo capitolo di entrata nel medesimo Titolo 3, Tipologia 500 «Rimborsi ed altre entrate correnti»”.*

In merito ai sopra citati capitoli di entrata, dalla verifica in Nu.S.I.Co. emerge che, per il solo esercizio 2024, il capitolo n. 100901/E registra uno stanziamento disponibile pari ad euro 450.000,00 ed il capitolo n. 100428/E registra uno stanziamento disponibile pari ad euro 80.000,00.

Infine, il comma 5 della norma finanziaria (art. 26) dispone quanto segue: *“Le entrate da sanzioni in materia di VIA di cui all'articolo 12, comma 3, VINCA di cui all'articolo 16, comma 4 e AIA di cui all'articolo 21, sono introitate al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 200 «Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» del bilancio di previsione 2024-2026”.* Sul punto nelle NLRIF viene precisato che la scheda AEF stima prudenzialmente a zero tali entrate da sanzioni.

6.3 L.r. 29 ottobre 2024, n. 26 - “Disposizioni per l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale”

La legge interviene nell'ambito dei fondi premialità e delle condizioni di lavoro del personale del comparto e dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato del personale della dirigenza dell'Area Sanità.

Con la presente legge, la Regione intende perseguire, da un lato, la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, a fronte di attività analoghe poste in essere dai dipendenti per quantità e qualità, e, dall'altro, la valorizzazione delle professionalità dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione, degli assistenti sociali e degli operatori socio sanitari, attraverso l'incremento dei fondi delle risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa.

L'articolo 4, rubricato “Norma finanziaria”, dispone che *“Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 51.789.284,90 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 «Tutela della salute»,*

Programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026». La copertura finanziaria di tali oneri, aventi natura corrente, grava sul capitolo di spesa 1032853 “Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (l.r. 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. A), d.lgs. 23/06/2011, n. 118 - l.r. 25/10/2016, n. 19)”, afferente alla missione 13 “Tutela della salute”, programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, come indicato nella scheda AEF (di data 24 luglio 2024) e nelle NLRIF di data 8 ottobre 2024. In merito, invece, al capitolo di spesa destinatario delle risorse per finanziare la spesa prevista, nella medesima scheda AEF viene indicata la missione, il programma e il titolo, ma nulla in merito al capitolo.

Alla luce di quanto sopra, oltre alla mancata evidenza del capitolo di bilancio deputato a finanziare la maggiore spesa prevista dalla l.r. n. 26/2024, occorre richiamare, in questa sede, quanto già emerso nella precedente relazione della Sezione¹⁰, ove sono state individuate le attività riconducibili ai LEA (stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017) e finanziabili con le risorse del SSN, tali da garantire il vincolo di destinazione che le caratterizza. Anche in questo caso, le finalità perseguite dalla presente legge non sembrano rientrare tra le attività riconducibili ai LEA e, pertanto, finanziabili con le risorse del SSN.

Occorre, pertanto, avere notizia della tipologia di LEA prevista dal dpcm 12 gennaio 2017 nella quale risultino inquadrabili gli stanziamenti di cui alla l.r. n. 26/2024.

Osservazioni della Regione

In merito alla suddetta richiesta della Sezione, nell'allegato n. 4, il competente ufficio regionale ha precisato quanto di seguito: *“La L.R. 26/2024 disciplina l'incremento dei fondi contrattuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale destinati al personale del comparto sanità e della dirigenza dell'area sanità, al fine di valorizzare le professionalità impegnate nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.*

Tali risorse sono integralmente destinate a personale appartenente ai profili del ruolo sanitario e sociosanitario, che concorre direttamente e in modo essenziale all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato nella G.U. n. 65 del 18 marzo 2017.

In particolare, le funzioni e i servizi svolti dal personale interessato rientrano nelle seguenti macro-aree di LEA previste dal DPCM citato:

- Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (Capo II, artt. 3–9), che comprende le attività di prevenzione svolte dal personale medico, tecnico e della prevenzione;*
- Assistenza distrettuale (Capo III, artt. 10–29), che include le attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, garantite dal personale infermieristico, riabilitativo, tecnico e assistenziale;*
- Assistenza ospedaliera (Capo IV, artt. 30–38), che si realizza attraverso le strutture pubbliche e accreditate e coinvolge il personale medico, sanitario e infermieristico del SSR.*

¹⁰ Allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 120/2021/RQ (pagg. da 29 a 32).

La finalità della legge è dunque quella di migliorare la qualità, la continuità e la sicurezza dell'erogazione dei LEA, agendo su uno dei fattori determinanti del servizio pubblico – le risorse umane – e in piena coerenza con quanto previsto dal Patto per la Salute 2019-2021, Scheda n. 3, che consente alle Regioni di destinare fino al 2% del monte salari 2018 all'incremento dei fondi contrattuali, previa valutazione della sussistenza delle condizioni da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti in ambito sanitario.

Si evidenzia, inoltre, che la sussistenza dei requisiti di coerenza e ammissibilità della spesa è stata formalmente assentita dal Tavolo di verifica per gli adempimenti in parola (Ministero Salute, MEF) nella seduta del 24 luglio 2025, con esito positivo e comunicazione agli atti. Pertanto, le risorse stanziare trovano corretta imputazione nella Missione 13 – Programma 01 «Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», in quanto destinate al finanziamento di personale che opera nell'ambito delle prestazioni sanitarie ricomprese nei LEA.

In sintesi, la L.R. 26/2024 non introduce oneri estranei alla spesa sanitaria corrente, ma utilizza risorse del Fondo Sanitario Regionale per attività strettamente riconducibili ai Lea, finalizzate alla garanzia della loro piena erogazione in condizioni di efficacia, qualità e sicurezza”.

Anche in questo caso, per completezza, sono state allegate alla nota di risposta una copia del verbale della 2^a seduta di lunedì 28 aprile 2023 e la nota prot. 229840 del 28 aprile 2023, avente ad oggetto “DGR n. 11/DDL del 18.04.2023 «Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali» – Parere”, inviata dalla Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

Conclusioni della Sezione

La Sezione prende atto.

7 LEGGI DI APPROVAZIONE DEI PRINCIPALI ATTI PROGRAMMATORI DEL CICLO DI BILANCIO

Facendo rinvio alla Relazione sul bilancio di previsione 2024/2026, approvata da questa Sezione con deliberazione n. 80/2025/FRG nella seduta del 25 marzo 2025, alla Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2024, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 111/2025/PARI adottata nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2025, in cui sono stati ampiamente analizzati tutti gli strumenti della programmazione regionale del ciclo 2024/2026, in questa sede si procede al completamento delle analisi ivi effettuate, attraverso una ulteriore sintetica disamina, sotto il profilo degli strumenti di copertura, delle seguenti leggi adottate dal Consiglio regionale nel corso del 2024:

- l.r. 16 luglio 2024, n. 16 *“Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026”*, l.r. 02 maggio 2024, n. 11 e l.r. 27 novembre 2024, n. 31 *“Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto”*, con le quali sono state apportate variazioni alle previsioni del bilancio 2024/2026;
- l.r. 27 dicembre 2024, n. 32 *“Legge di stabilità regionale 2025”*; l.r. 27 dicembre 2024, n. 33 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”*; l.r. 27 dicembre 2024, n. 34 *“Bilancio di previsione 2025-2027”*, che definiscono la manovra di bilancio regionale nel suo complesso per il triennio 2024/2026 e 2025/2027.

7.1 L.r. 16 luglio 2024, n. 16 *“Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026”*

La legge di assestamento di bilancio, approvata con l.r. n. 16/2024, si sostanzia in una variazione al bilancio di previsione sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011 relativi all'equilibrio di bilancio.

Quanto alle previsioni delle spese, la proposta di assestamento rimodula, ricorrendone le condizioni, alcune autorizzazioni legislative, recependo, in tal modo, alcune esigenze emerse nel primo semestre di gestione del bilancio, finalizzando le risorse a linee di spesa attuative delle scelte fondamentali del programma di mandato dell'undicesima legislatura. Tali rimodulazioni si traducono, esclusivamente, in operazioni compensative tra stanziamenti già allocati a bilancio, senza dar vita a nuove linee di spesa, in quanto la legge di assestamento non si connota come una manovra di bilancio di metà anno, ulteriore rispetto a quella annuale.

Per quanto qui di particolare interesse, si evidenzia che nell'ambito della missione 20 *“Fondi e accantonamenti”*, programma 03 *“Altri fondi”*, il fondo speciale per le spese correnti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 32/2023 *“Bilancio di previsione 2024-2026”*, è

incrementato di un milione di euro per ciascun esercizio del triennio 2024-2026, con ciò confermando le coperture di cui si è detto in precedenza.

Come attestato nella scheda AEF, *“l’assestamento, al pari degli altri procedimenti di variazione al bilancio di previsione vigente, nelle varie fattispecie previste dalla legge regionale di contabilità (l.r. 39/2001) e dal D.Lgs. 118/2011, non comporta nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale. Gli allegati al provvedimento forniscono la dettagliata rappresentazione delle quantità e delle allocazioni delle risorse movimentate con il provvedimento”*.

A loro volta, le NLRIF danno contezza dell’esistenza del dossier *“PDL n. 269 Assestamento del bilancio di previsione 2024-2026”*, in cui sono riportate tutte le informazioni disponibili in merito alle variazioni – in aumento e in diminuzione – proposte nel triennio 2024/2026 dal progetto di legge n. 269 con riferimento alle dotazioni delle leggi regionali, associate alle quali vi sono i capitoli di spesa riportati nella scheda AEF.

Fermo restando quanto sopra, la scheda AEF, nella Sezione G *“Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri”*, riporta il dettaglio delle principali variazioni, sia in parte entrate che in parte spese.

7.2 L.r. 2 maggio 2024, n. 11 e l.r. 27 novembre 2024, n. 31 *“Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 della Regione del Veneto”*

Con le leggi in esame vengono apportate variazioni agli stanziamenti di competenza relativi al bilancio di previsione 2024/2026, sulla base delle indicazioni rese dalle strutture regionali competenti.

Nelle relative schede AEF, Sezione G *“Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri”*, si attesta che: *“i procedimenti di variazione al bilancio di previsione vigente, nelle varie fattispecie previste dalla legge regionale di contabilità (L.R. 39/2001) e dal D.lgs 118/2011, non comportano nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale, ma solo una diversa riallocazione delle risorse inizialmente stanziare”*.

Con riferimento alla l.r. 2 maggio 2024, n. 11, nella scheda AEF e nelle NLRIF si dà contezza che la variazione si esplica attraverso una manovra compensativa, mediante la quale complessivi euro 14.150.000,00 vengono trasferiti su nove capitoli di cofinanziamento regionale PR FESR 2021-2027 di parte capitale. Nel dettaglio, la copertura è assicurata, per euro 2.000.000,00, mediante la riduzione di linee di spesa relative al cofinanziamento corrente PR FSE Plus 2021-2027, mentre, per i rimanenti euro 12.150.000,00, la copertura è garantita:

- per euro 1.500.000,00, dalle economie sulle quote in conto interessi degli ammortamenti su mutui e prestiti obbligazionari regionali (missione 50 *“Debito pubblico”*, programma 1 *“Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”*);
- per euro 3.500.000,00, dall’intervenuta riduzione del contributo alla finanza pubblica per l’anno 2024 (art. 1, co. 527, l. n. 213/2023) (missione 1 *“Servizi istituzionali, generali e di gestione”*, programma 11 *“Altri servizi generali”*);

- per euro 7.150.000,00, quale utilizzo temporaneo delle risorse accantonate sul capitolo 103967/U *“Concorso della Regione del Veneto alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (Ocog) - altre spese correnti (art. 3, l.r. 25/11/2019, n.44)”*, missione 20 *“Fondi e accantonamenti”*, programma 3 *“Altri fondi”*.

Per quanto concerne l’utilizzo temporaneo delle risorse, pari ad euro 7.150.000,00, accantonate sul citato capitolo (n. 103967/U), nelle NLRIF allegate alla documentazione trasmessa per la l.r. 27 novembre 2024, n. 31, si legge che, sul fronte della spesa, si è provveduto a: *“(…) ripristinare le risorse relative all’accantonamento per il concorso della Regione alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, temporaneamente stornate in sede di prima variazione generale al bilancio di previsione 2024-2026 (disposta con legge regionale 2/5/2024, n. 11), in seguito all’adozione della Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) n. 31 del 23/4/2024 inerente all’utilizzo dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che ne ha consentito il relativo sblocco”*.

Quanto detto viene confermato anche dalle movimentazioni contabili visualizzabili in Nu.S.I.Co..

7.3 Leggi regionali n. 32, 33 e 34

Le leggi di approvazione dei documenti di bilancio per il triennio 2025/2027 sono le seguenti:

- l.r. n. 32 del 27 dicembre 2024, *“Legge di stabilità regionale 2025”* (PdL 301);
- l.r. n. 33 del 27 dicembre 2024, *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”* (PdL 300);
- l.r. n. 34 del 27 dicembre 2024, *“Bilancio di previsione 2025-2027”* (PdL 302).

Esse definiscono la manovra di bilancio regionale per il menzionato triennio e, pertanto, sono oggetto di analisi unitaria.

I tre progetti di legge sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio regionale in data 12 settembre 2024 e, dunque, nei termini previsti dall’allegato 4/1 *“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”* (par. 4.1¹¹, lettere c), d) e j), d.lgs. n. 118/2011), e

¹¹ Si riporta il testo integrale del par. 4.1 (*Gli strumenti della programmazione regionale*) nella versione riferita all’anno 2019: *“Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti: a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni; b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio; c)) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato; d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall’approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato; e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e dall’approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio; f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno; g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio; j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno; k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale. Il rendiconto della gestione*

risultano approvati dal Consiglio regionale alle seguenti date: il 12 dicembre 2024 il PdL 301 recante legge di stabilità regionale; il 17 dicembre 2024 il PdL 300, recante collegato alla legge di stabilità regionale e, infine, il 18 dicembre 2024 il PdL 302, recante bilancio di previsione 2025/2027.

Anche se migliorata rispetto ai precedenti cicli di analisi, per il 2024 non appare rispettata la sequenzialità prevista dal par. 7¹² dell'allegato 4/1, d.lgs. n. 118/2011 (prima il progetto di legge di stabilità, poi quello relativo alla legge di bilancio e, da ultimi, gli eventuali progetti di legge collegati).

Sul punto, va considerato, comunque, che la manovra è valutata in modo unitario dalla Regione, come comprovato dalla circostanza che i tre PdL sono stati presentati nello stesso giorno.

Soffermandoci ad esaminare la seconda delle tre leggi approvate, il collegato alla legge di stabilità regionale 2025 (l.r. n. 33/2024), in origine, era composto da 9 articoli (oltre a quello relativo all'entrata in vigore), per ciascuno dei quali è stata predisposta e allegata la scheda AEF.

A seguito delle modifiche intervenute durante l'iter di approvazione del testo di legge in via definitiva, quest'ultimo risulta composto da 33 articoli (oltre a quello relativo all'entrata in vigore). Nel dare atto della completezza della documentazione fornita dal Consiglio regionale a supporto delle variazioni intervenute al testo di legge durante l'iter di approvazione, si osserva, tuttavia, quanto segue:

- dall'esame della scheda AEF riferita ai 10 articoli iniziali, emerge che la modalità di copertura finanziaria, per gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del ddl, è rappresentata dall' *"Utilizzo delle risorse finanziate con entrate a libera destinazione rientranti nell'ambito del budget 2025-2027 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell'Assessore competente"*. Come più volte ribadito nelle precedenti relazioni della Sezione, tale modalità non rientra tra quelle previste dall'art. 17, comma 1, della l. n. 196/2009;

conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio".

¹² Par. 7 (La legge di stabilità regionale) - *"In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Essa provvede, per il medesimo periodo: a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce; b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative; c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa; d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi; e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti; f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio; g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica. La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati"*.

- in merito alla copertura finanziaria, dalla documentazione agli atti della Sezione, nella quasi totalità delle iniziative non si rinvencono i capitoli di entrata né quelli di spesa su cui dovrebbero essere allocate le risorse previste per il finanziamento delle nuove linee di spesa (vengono indicati le missioni e i programmi di bilancio e, talvolta, la natura della spesa);
- con riferimento agli emendamenti approvati dall'Aula (DLCR 033), ad eccezione degli emendamenti nn. C0002/2024 e C0135/2024, per il collegato alla legge di stabilità regionale 2025, viene fatto ricorso alla copertura finanziaria attraverso il Fondo di riserva per le spese impreviste (missione 20/programma 01), di cui all'art. 18 della l.r. n. 39/2001 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*". Si richiama, in questa sede, quanto già espresso sul punto in occasione delle precedenti relazioni della Sezione.

8 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo gennaio-dicembre 2024, la produzione normativa regionale annovera 34 leggi approvate dal Consiglio regionale. A fronte delle complessive 34 leggi e al netto di quelle che hanno definito le manovre di bilancio, le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri sono 15 (leggi regionali n. 3/2024; n. 5/2024; n. 6/2024; n. 8/2024; n. 9/2024; n. 10/2024; n. 12/2024; n. 14/2024; n. 17/2024; n. 21/2024; n. 22/2024; n. 24/2024; n. 26/2024; n. 29/2024 e n. 30/2024).

In relazione alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle predette leggi, la Regione provvede essenzialmente mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le spese correnti, come previsto dall'art. 20 della l.r. n. 39/2001, e per le spese d'investimento (leggi regionali nn. 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 21, 22, 24, 29 e 30).

Le restanti leggi non contemplano la previsione di maggiori oneri (e/o minori entrate) a carico del bilancio della Regione e dichiarano di far fronte all'attuazione delle disposizioni normative *"(...) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione"*. Per esse, quindi, viene prospettata una copertura finanziaria attraverso l'utilizzo di *"mezzi interni"*, rappresentati dalle risorse già contemplate dal bilancio regionale, per i quali l'art. 17, comma 1, lett. b) della legge n. 196/2009 e ss. ii. e mm., impone l'obbligo di indicare le risorse di bilancio destinate alla copertura. Ciò comporta l'indicazione, nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge, di dati ed elementi idonei a suffragare la prospettazione dell'assenza di oneri, anche attraverso l'individuazione delle risorse già stanziare in bilancio e della capienza delle stesse rispetto alle disposizioni da emanare.

Ferme restando le osservazioni e le considerazioni riportate nell'analisi specifica per ciascun provvedimento legislativo, va rilevato, in linea generale, che le leggi adottate nel corso del 2024, oggetto della presente analisi, non presentano, alla luce anche delle risultanze emerse in sede di contraddittorio con la Regione, particolari problemi in ordine alla copertura finanziaria.

Va anche rilevato che procede positivamente il percorso da tempo intrapreso, sulla scia delle indicazioni formulate da questa Sezione, sia dalla Giunta regionale, in relazione alla implementazione delle schede di Analisi economico-finanziaria, *in primis*, sia dal Consiglio regionale, in relazione alla realizzazione sistematica delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari. Infatti, gli approfondimenti istruttori resisi necessari per l'acquisizione di elementi informativi atti a sanare aspetti di criticità derivanti da carenze informative dei documenti che obbligatoriamente devono accompagnare il PdL in tutto il suo *iter* di discussione e approvazione, sono stati circoscritti solo a poche leggi ed i chiarimenti forniti dagli uffici consiliari e dalle strutture della Giunta regionale interessate dall'applicazione delle leggi stesse, come già evidenziato, sono stati esaustivi ed hanno consentito di superare le perplessità che aveva indotto l'approfondimento stesso.

Va, comunque, richiamata l'attenzione sulla necessità di valorizzare la valutazione sulla fattibilità finanziaria, tradotta in oneri e risorse, anche in relazione all'attività emendativa dell'iter approvativo del PdL, al fine di garantire, da un lato, la permanenza della qualità della copertura individuata (ovvero il suo adattato miglioramento), dall'altro, l'intellegibilità dell'impatto finanziario delle scelte di bilancio, consentendo all'Assemblea regionale di operare in un quadro di trasparente consapevolezza informativa.

Analogamente, occorre valorizzare, sempre nei documenti tecnici a supporto dei PdL le argomentazioni atte a rendere comprensibili le apparenti discordanze, anche al fine di evitare le attività istruttorie per l'acquisizione dei necessari elementi informativi a chiarimento.

Quanto alla corretta applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, in relazione alle spese pluriennali continuative facoltative, per le quali si prevede che le leggi regionali possono dare copertura solo il primo anno e rinviare per le successive annualità alle leggi di bilancio dei singoli esercizi, le quali possono rifinanziare l'intervento se ritenuto opportuno (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2 maggio 2023), si ricorda che:

- a) resta comunque fermo il principio per cui *“qualunque sua attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura”* (Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 57 del 2023);
- b) diversamente, per le spese pluriennali o continuative aventi natura obbligatoria, si impone al legislatore regionale di quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e di indicarne l'onere a regime;
- c) nel caso di *ius superveniens* che rimoduli oneri già approvati, il legislatore è tenuto a predeterminare i mezzi destinati alla loro copertura quando le nuove disposizioni importino oneri maggiori di quelli derivanti dalla legislazione preesistente.

Per quanto concerne la metodologia di analisi, in particolare per quanto riguarda la valutazione della congruenza della modalità di copertura, tenuto conto dei “principi cardine” che sorreggono l'impianto normativo, resta fermo quanto già esaustivamente chiarito e precisato nelle precedenti Relazioni. Come già avvenuto per i precedenti cicli di controllo (dove analoghe precisazioni erano state offerte in occasione della disamina delle leggi dell'anno 2019, 2020 e 2021-2022), gli uffici consiliari, nel corrispondere ai richiesti approfondimenti istruttori, hanno preliminarmente ribadito alcune *“diversità di lettura circa le concrete ricadute del dettato dell'articolo 81 della Costituzione, alla stessa stregua di quanto rilevato negli anni precedenti in occasione dei chiarimenti forniti* (nota prot. U.0009781.15-07-2025). Secondo la prospettazione fornita dal Consiglio regionale, infatti, si configurerebbe come inconferente, rispetto alla funzione propria della Relazione annuale sulle modalità di copertura delle leggi comportanti nuovi o maggiori oneri, la valutazione della congruità della copertura finanziaria di una legge con riferimento *“ai movimenti contabili su uno o più dei capitoli di spesa associati contabilmente a quella legge; movimenti che attengono non alla funzione legislativa, ma a quella gestionale-esecutiva e che temporalmente seguono l'approvazione della legge e della sua norma finanziaria”*. Nella sostanza, l'Organo consiliare, pur concordando con

questa Sezione sul fatto che *“l’analisi delle tecniche di copertura delle leggi necessiti di un apparato di elementi volti ad evidenziarne tecniche e quantificazioni, al fine di assicurare la conformità al dettato dell’articolo 81 della Costituzione anche alla luce delle norme interposte per valutarne l’effettività del rispetto”*, al contempo, sostiene che detta analisi non può ridondare *“né in forme di sindacato sull’esercizio della discrezionalità del legislatore, che ben può manifestarsi in interventi legislativi che, declinati secondo un parametro di ragionevolezza, apportano correttivi alla legislazione vigente senza necessariamente risolversi in una rideterminazione della quantificazione delle risorse a tali interventi destinati; né in interventi che paiono configurarsi in termini di rilievi sul merito delle scelte dell’esecutivo, ovvero le scelte più discrezionali di tutte, relative all’allocazione delle risorse di bilancio nel corso dell’anno finanziario”*.

Sotto altra prospettiva, il predetto Organo consiliare ha posto all’attenzione della Sezione una ulteriore diversità di lettura in relazione all’ampiezza delle analisi, con riferimento alla necessità - ritenuta dalla Sezione - dell’adeguamento delle schede AEF e delle NLRIF qualora i disegni di legge, sottoposti all’Assemblea, siano oggetto di emendamenti, ciò nel presupposto che la documentazione tecnica, che deve necessariamente accompagnare il PdL in tutte le sue fasi (quindi non solamente in quella iniziale), deve garantire, come detto, sia la permanenza della qualità della copertura individuata sia l’intellegibilità dell’impatto finanziario delle scelte di bilancio. Sul punto, la Regione, di diverso avviso, ritiene che la *“dialettica dei lavori consiliari possa costituire, già di per se stessa, elemento significativo in ordine alle esigenze che presiedono a modifiche dei testi come licenziati dalla commissione e che, talora, ridondano sulla stessa formulazione della norma finanziaria anche con la rideterminazione o nuova introduzione di linee di spesa, e nel contempo costituisca un limite alla possibilità di corredare, con relazioni o schemi, le manovre emendative che ridondano sulla norma finanziaria, presentate in sede di Aula, atteso che i relativi elementi emergono, e sono quindi ricavabili, dagli stessi lavori assembleari”*.

In relazione alle prospettate diversità di posizione, la Sezione osserva, come del resto già costantemente chiarito e precisato nelle precedenti interlocuzioni, che il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, ha carattere generale ed è volto a garantire il rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di bilancio, di talché la Relazione dell’Organo magistratuale preposto a tale controllo deve offrire elementi di analisi atti a consentire una congrua valutazione circa la permanenza della disponibilità finanziaria e, con essa, la possibilità di perseguire i fini che la legge istitutiva della spesa si proponeva, anche alla luce della successiva gestione. Ne consegue all’evidenza che, come noto, il controllo sulle coperture delle leggi regionali di spesa si configura quale tipologia di controllo referente, pienamente coerente con la funzione di ausiliarità intestata alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 100, secondo comma, della Costituzione, nei confronti delle Assemblee legislative regionali, e ciò a salvaguardia dei parametri costituzionali della copertura delle leggi onerose (articolo 81, terzo comma, Cost. e art. 19 della l. n. 196/2009), degli equilibri dei bilanci regionali, anche in relazione ai precetti costituzionali in tema di finanza pubblica (art. 97, primo comma; art. 117, primo comma, e art. 119, primo comma, Cost.; artt. 3 e 9 della l. n. 243/2012) e del coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.), e mira ad *“arricchire il patrimonio*

conoscitivo” dei Consigli regionali su un tema che si connota per un elevato tasso di “tecnicismo finanziario-contabile” (in termini, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibere n. 8/2021/INPR e n. 11/SEZAUT/2025). Del resto, come anche chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 235 del 2020), sebbene l’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 ricalchi *in toto* l’art. 30, comma 6, della legge n. 196/2009 (anche se non sia con questo totalmente armonizzato), le due disposizioni devono essere intese in combinato disposto, con la conseguenza che anche il legislatore regionale dovrà garantire la copertura “seguendo nel tempo” l’onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi. Pertanto, fermo restando il principio per cui la copertura finanziaria, quale che sia la quantificazione nel corso del tempo, è da porre a carico della legge istitutiva dell’onere medesimo (e non dei mezzi di bilancio già destinati ad altre finalità in base ai rispettivi titoli sottostanti), la richiamata finalità ausiliaria/informativa nei confronti del legislatore regionale impone che questi sappia o venga messo a conoscenza dell’evolversi delle somme stanziare, affinché possa valutare, di là delle decisioni dell’esecutivo, il permanere o la sopravvenienza di diverse esigenze, in special modo laddove si tratti di oneri di natura pluriennale ed obbligatoria, che proiettano nel tempo (e cioè oltre l’esercizio finanziario di riferimento e del connesso triennio), in modo permanente, i loro non comprimibili effetti.

In tale contesto, gli approfondimenti istruttori concretizzano legittime richieste di elementi informativi necessari a comprendere, nel più ampio contraddittorio possibile con l’Ente, la razionalità e la congruità dei mezzi di copertura. Ciò, all’evidenza, come già precisato nelle precedenti Relazioni, *“non trasforma la verifica delle coperture in una verifica sulla gestione ex post né fa trasmodare l’analisi delle tecniche di copertura in «un controllo sul merito delle scelte dell’Organo legislativo»”* (cfr. in particolare, da ultimo, deliberazione n. 337/2024/RQ).

Elenco principali acronimi

AEF	Analisi economico-finanziaria
Avepa	Agenzia veneta per i pagamenti
BFG	Bilancio finanziario gestionale
CAL	Consiglio delle autonomie locali
CRV	Consiglio regionale del Veneto
ddl	disegno di legge
dgr	delibera di Giunta regionale
d.l.	decreto-legge
d.lgs.	decreto legislativo
Defr	Documento di economia e finanza regionale
dpcm	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
l.	legge
LEA	Livelli essenziali assistenza
l.r.	legge regionale
NLRIF	Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari
Nu.S.I.Co.	Nuovo Sistema Informativo Contabile
PdL	Progetto di legge
SAEF	Scheda di analisi economico-finanziaria
SIN	Scheda di inquadramento normativo
TPL	Trasporto pubblico locale

